

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

663^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 14 DICEMBRE 1962

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:	
Annuncio di presentazione	Pag. 30943
Approvazione da parte di Commissione permanente	30944
Deferimento alla deliberazione di Commissioni permanenti	30997
Deferimento all'esame di Commissione permanente	30998
Per il deferimento alla deliberazione di Commissione permanente del disegno di legge n. 2361:	
PRESIDENTE	30944
CORNAGGIA MEDICI	30944
Per l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 246:	
PRESIDENTE	30997
ZACCARI	30997
Presentazione e approvazione di procedura d'urgenza per il disegno di legge n. 2367:	
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	30996, 30997
FRANZA	30997
GRAMEGNA	30997
MONNI	30996
Presentazione di relazioni	Pag. 30943
Trasmissione	30943
«Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri» (2208); «Aumento delle pensioni ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri» (2007), <i>d'iniziativa dei senatori Sereni ed altri</i> ; «Aumento delle pensioni a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e modifiche della gestione del Fondo speciale I.N.P.S.» (2057), <i>d'iniziativa dei senatori Barbareschi ed altri</i> (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	30995
BERTINELLI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	30981, 30995
BOCCASSI	30946 e <i>passim</i>
BOSI	30966
DE BOSIO	30953 e <i>passim</i>
CARELLI	30957
DE LEONARDIS	30963, 30964, 30967
DI GRAZIA, <i>relatore</i>	30945 e <i>passim</i>
DI PRISCO	30953 e <i>passim</i>
FIGURE, <i>relatore di minoranza</i>	30946 e <i>passim</i>
GAVA	30995

MARCHISIO	Pag. 30946 e <i>passim</i>
MASSIMO LANCELLOTTI	30992
MENGI	30945, 30946, 30977
MILILLO	30949 e <i>passim</i>
MOLTISANTI	30993
RISTORI	30956 e <i>passim</i>
RUGGERI	30947, 30977
SALARI, <i>Sottosegretario di Stato per il la-</i> <i>voro e la previdenza sociale</i>	30945 e <i>passim</i>
SERENI	30985
SIMONUCCI	30968 e <i>passim</i>
VALSECCHI	30973, 30974

INTERROGAZIONI:

Annunzio Pag. 30999

Per una risposta scritta:

PRESIDENTE 30997

BOCCASSI 30997

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 30997**SULL'ORDINE DEI LAVORI:**

PRESIDENTE 30999

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

PRESIDENTE La seduta è aperta (ore 9).

Si dia lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di ieri

CARELLI, Segretario, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Revisione delle tasse e dei diritti marittimi » (2366).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa:

dei senatori Piasenti e Donati:

« Modifiche alle norme concernenti le pensioni privilegiate ordinarie alle vedove, ai genitori e ai collaterali dei militari » (2363);

dei senatori Gallotti Balboni Luisa, Cenni e Bardellini:

« Autorizzazione della vendita a trattativa privata dell'arenile del Volano in Comacchio,

di mq. 163.192, appartenente al patrimonio dello Stato, in favore dell'Amministrazione provinciale di Ferrara » (2364),

dei senatori Indelli, De Luca Angelo, Criscuoli, Militerni, Rosati, D'Albora, Focaccia, Lombardi e Pignatelli:

« Disposizioni per le assistenti sanitarie visitatrici provinciali » (2365).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di presentazione di relazioni

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti relazioni:

a nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), dal senatore Monni sul disegno di legge: « Modifica all'articolo 582 del Codice penale (lesione personale) » (136 e 817-B), di iniziativa dei deputati Preziosi Olindo e Foschini e dei senatori Picchiotti ed altri; dal senatore Berlingieri sul disegno di legge: « Tutela giuridica dell'avviamento commerciale » (1971), di iniziativa dei deputati Riccio, Foderaro ed altri; Angioy e Roberti;

a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), dal senatore Messeri sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo monetario tra l'Italia e la Somalia concluso in Roma il 23 novembre 1960 ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Somalia relativo alla circolazione monetaria effettuato in Mogadiscio il 1º luglio 1960 » (1894);

a nome della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), dal senatore Focaccia sul disegno di legge: « Piano

regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione » (2188).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite ed i relativi disegni di legge saranno iscritti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta pomeridiana di ieri, la 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha approvato il seguente disegno di legge:

« Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione di beni immobili » (2279).

Per il deferimento di un disegno di legge alla deliberazione di Commissione permanente

C O R N A G G I A M E D I C I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O R N A G G I A M E D I C I . Chiedo che il disegno di legge relativo al trattamento economico dei professori delle Accademie militari (n. 2361) sia sollecitamente assegnato alla Commissione competente in sede deliberante.

P R E S I D E N T E . Assicuro il senatore Cornaggia Medici che sottoporro la sua richiesta al Presidente del Senato.

Data l'assenza dei rappresentanti del Governo, sospendo la seduta per alcuni minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,10, è ripresa alle ore 9,15).

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri » (2208); « Aumento delle pensioni ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri » (2007), d'iniziativa dei senatori Sereni ed altri; « Aumento delle pensioni a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e modifiche della gestione del Fondo speciale I.N.P.S. » (2057), d'iniziativa dei senatori Barbareschi ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri », « Aumento delle pensioni ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri », d'iniziativa dei senatori Sereni ed altri; « Aumento delle pensioni a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e modifiche della gestione del Fondo speciale I.N.P.S. », di iniziativa dei senatori Barbareschi ed altri.

Riprendiamo la discussione dall'articolo 4 del disegno di legge n. 2208. Si dia lettura di tale articolo.

C A R E L L I , Segretario:

Art. 4.

Sono esclusi dall'assicurazione di malattia di cui alla legge 22 novembre 1954, numero 1136, i coltivatori diretti di fondi la cui lavorazione richieda una prestazione effettiva di mano d'opera inferiore alle 104 giornate annue.

P R E S I D E N T E . I senatori Spezzano, Bitossi, Mammucari, Fiore, Sereni, Simonucci, Fortunati, Boccassi, De Leonardis, Bossi e Ristori e i senatori Moltisanti, Crollanza, Franza, Massimo Lancellotti, D'Albora, Turchi e Barbaro hanno presentato due identici emendamenti tendenti a sopprimere questo articolo

Poichè i presentatori rinunciano a svolgerli, invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

D I G R A Z I A, *relatore* La Commissione è contraria per i motivi già esposti ieri.

P R E S I D E N T E Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

S A L A R I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* Il Governo è dello stesso parere della Commissione.

P R E S I D E N T E Metto ai voti la proposta di soppressione dell'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvata*).

I senatori Sereni, Marchisio, Gramegna, Mammucari, Bosi, De Leonardis, Fortunati, Ruggeri, Simonucci, Boccassi, Bitossi e Spezzano hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « inferiore alle 104 » con le altre « inferiore alle 51 ». Questo emendamento è precluso dalle precedenti votazioni.

Metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Da parte dei senatori Menghi, Angelilli, Tirabassi, Braccesi, Restagno e Conti è stato proposto un articolo 4-bis. Se ne dia lettura.

C A R E L L I, *Segretario*.

Art. 4-bis.

I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, conseguono

a) il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età per gli uomini e del 60° anno di età per le donne, quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati ed accreditati in favore del soggetto almeno 1.560 contributi giornalieri;

b) il diritto alla pensione d'invalidità a qualunque età, quando siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati almeno 520 contributi giornalieri.

Ai soli fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione rispettivamente per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità nonchè per il diritto alla pensione ai superstiti ai sensi del primo comma dell'articolo 13 sub 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, possono essere computati in favore dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni, per ciascun anno, non più di 156 contributi giornalieri per gli uomini e non più di 104 contributi giornalieri per le donne ed i ragazzi.

P R E S I D E N T E. Il senatore Menghi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M E N G H I Si rende indispensabile precisare in modo indubbio che il diritto alla liquidazione del trattamento minimo di pensione si consegue in modo uniforme, tanto per gli uomini, come per le donne, in base ad un accredito minimo pure uniforme di contributi giornalieri.

Al tempo stesso occorre altresì disporre che ai soli fini del raggiungimento dei requisiti minimi contributivi possono essere computati per ciascun anno non più di 156 contributi giornalieri per gli uomini e non più di 104 contributi giornalieri per le donne e i ragazzi.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

D I G R A Z I A, *relatore*. La Commissione è favorevole perchè si tratta di aggiunte a carattere di chiarificazione, che non contrastano in linea di massima con l'articolo proposto dal Governo.

S A L A R I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo

in linea di massima è favorevole. Si permette però di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che con i minimi contributivi richiesti si verrebbe ad inferire un altro gravissimo colpo all'economia di questo disegno di legge, dal punto di vista finanziario.

I contributi proposti in questo articolo aggiuntivo sono i minimi richiesti per gli eccezionali. Il Governo ritiene che i coltivatori diretti si debbano equiparare tutt'al più agli occasionali e che anche i contributi, quindi, siano portati a un livello più equo e più tollerabile dal punto di vista finanziario. Pertanto, pur approvando l'articolo aggiuntivo, il Governo propone che i contributi giornalieri di cui alla lettera a) siano portati a 2340 per gli uomini e a 1560 per le donne giovani, a quelli richiesti per la pensione di invalidità di cui alla lettera b) almeno a 780 per gli uomini e 520 per le donne.

Io prego la Commissione di volersi render conto dello sforzo che fa il Governo accettando questo emendamento, pur così modificato.

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo sulle modifiche proposte dal Governo?

DI GRAZIA, *relatore*. Sono d'accordo sulle modifiche proposte dal Governo.

PRESIDENTE. I proponenti accettano le modifiche proposte dal Governo?

MENGGHI. Le accettiamo.

BOCCASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCASSI. Noi non possiamo essere d'accordo con questo emendamento perchè ci sembra limitativo per i coltivatori diretti. Laddove si dice che possono essere computati in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per ciascun anno non più di 156 contributi giornalieri, questo « per ciascun anno » viene a defraudarli. Se un coltivatore ha sommato altri contributi, per

esempio con altri anni, perchè li deve perdere? L'espressione « per ciascun anno » bisogna quindi cancellarla. Il conteggio deve essere globale. (*Interruzione del senatore Grava*).

MARCHISIO. Ma è una truffa! Perchè deve pagare per 300 e avere 156? Questo non lo capisco! Vogliamo truffarli i contadini?

BOCCASSI. Almeno togliamo « per ciascun anno ».

MARCHISIO. Non c'è più limite di pagamento; pagano per 300 giorni e ne accreditiamo solo 156! Questo non lo capisco e vorrei che i proponenti lo spiegassero, perchè da quello che c'è scritto qui, non si capisce.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei far presente che già con l'accettazione dei minimi contributivi proposti dal Governo la categoria dei coltivatori diretti viene a beneficiare di un trattamento di favore nei confronti di tante altre categorie. Confido, quindi, nella comprensione del proponente e dei colleghi.

MARCHISIO. Ma dica, onorevole Sottosegretario, quanto fa 104 per 15 anni?

FIORE, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE, *relatore di minoranza*. Non riesco a capire l'osservazione fatta dal rappresentante del Governo. Pregherei l'onorevole Sottosegretario di fare una piccola moltiplicazione. Siccome nel disegno di legge originario si parlava di 104 contributi effettivi per ogni anno, e siccome dopo 15 anni

si ha diritto alla pensione, moltiplicando 104 per 15 anni abbiamo 1560 contributi. Non vedo, quindi, perchè questi 1560 contributi dovrebbero essere aumentati, per arrivare a 2340. Mi pare proprio che quanto dico sia conforme a questo disegno di legge; forse non è tanto conforme all'emendamento che abbiamo votato ieri sera, comunque 1560 contributi sono indispensabili per avere diritto alla pensione, anche in base al disegno di legge governativo.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo intende riconfermare ancora che oltre questi limiti non è assolutamente possibile andare.

MILILLO. Non c'è pericolo di un onere finanziario supplementare!

GRAVA. Si che c'è!

MILILLO. Qui i casi sono due: o è giusta l'osservazione che si fa circa questa moltiplicazione, oppure...

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La nostra proposta s'inquadra nell'altro emendamento proposto dai senatori Menghi, Angelilli ed altri all'articolo 8, in aderenza allo spirito a cui si uniforma l'atteggiamento del Governo.

DE LUCA LUCA. Ma cosa c'entra lo spirito? Qui si tratta di vedere se la pensione la devono avere dopo 15 anni o dopo 22 anni e mezzo! Questo è il punto, in base a quanto hanno detto i colleghi. Noi dobbiamo stabilire quando è che gli interessati debbono avere questa pensione.

RUGGERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUGGERI. Signor Presidente, prima che lei lo ponga in votazione, io proporrei che l'articolo 4-bis in questione fosse abbinato all'articolo 25, nel quale si stabiliscono le tabelle della durata minima delle contribuzioni. Se votiamo questo articolo secondo la proposta del Governo, noi emendiamo, prima ancora di discuterlo, l'articolo 25.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, l'articolo 4-bis proposto dai senatori Menghi ed altri è accantonato.

Da parte dei senatori Sereni, Marchisio, Gramegna, Mammucari, Bosi, De Leonardis, Fortunati, Ruggeri, Simonucci, Boccassi, Bitossi e Spezzano è stato proposto un altro articolo 4-bis. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 4-bis.

L'assistenza di malattia di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692, è estesa ai coltivatori diretti e loro familiari titolari di pensione a norma della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

Le prestazioni di cui al precedente comma vengono erogate dall'I.N.A.M.

PRESIDENTE. Il senatore Boccassi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BOCASSI. Mi pare che l'articolo aggiuntivo da me proposto sia molto chiaro. Attualmente tutti i pensionati hanno diritto all'assistenza malattia; ne sono esclusi soltanto i pensionati per invalidità e vecchiaia coltivatori diretti. Il nostro articolo tende ad abolire una disparità di trattamento che non trova nessuna giustificazione. Ne raccomando l'approvazione al Senato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

DIGRAZIA, *relatore*. Il parere della Commissione è negativo, per le ragioni di differenziazione già esposte.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4-bis, proposto dai senatori Sereni ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Da parte degli stessi senatori Sereni, Marchisio, Gramegna ed altri è stato proposto un articolo 4-ter. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 4-ter.

L'articolo 1, primo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692 (laddove è detto "semprèchè l'assistenza stessa non spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia"), è da intendersi nel senso che i titolari di pensioni o di rendite, ai quali l'assistenza di malattia spetta per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia, conservano, pur sempre, qualora il trattamento in base a diversa disposizione sia meno vantaggioso, il diritto di usufruire delle prestazioni che la legge 4 agosto 1955, n. 692, accorda direttamente ai pensionati e ai loro familiari ivi elencati.

L'articolo 1, primo comma, punto 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692 (laddove è detto "nonchè i titolari di pensione o rendite comunque ed a qualsiasi titolo corrisposte da imprese, fondi, casse, gestioni"), comprende anche coloro che hanno acquisito il titolo di pensionati in base alle norme di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

PRESIDENTE. Il senatore Boccassi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BOCCASSI. Questo articolo tende ad interpretare in modo univoco due punti dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955

Per quanto si riferisce al primo comma dell'articolo 4-ter da noi proposto, la dizio-

ne interpretativa è la stessa dizione adottata dalla Corte di cassazione nella sentenza per la causa promossa dall'I.N.A.M. contro Deliani, sentenza depositata il 26 giugno 1962 e che ha formato oggetto anche di una apposita interrogazione da parte dei colleghi Fiore e Bitossi.

Mediante questa interpretazione che cosa vogliamo ottenere noi? Vogliamo ottenere che il coltivatore diretto o il mezzadro pensionato per invalidità o per vecchiaia abbia diritto all'assistenza di malattia come pensionato, ciò che invece viene negato anche oggi dall'I.N.A.M. nonostante la sentenza della Cassazione già citata.

Con il secondo comma invece si dà la possibilità al mezzadro pensionato, sia per invalidità che per vecchiaia, di usufruire dell'assistenza di malattia in quanto pensionato, mediante un'interpretazione della legge che è stata già fatta propria dalla Corte di appello di Brescia (vedi la sentenza del 27 novembre 1961 nella causa tra I.N.A.M. e Pizzicoli, di cui alla « Rivista Giudiziaria del lavoro » anno 1961, pagina 693).

Quindi la nostra interpretazione non è altro che l'interpretazione data dalla Magistratura e che pertanto l'I.N.A.M. dovrebbe seguire, sia per dare l'assistenza sanitaria ai pensionati coltivatori diretti, sia per dare l'assistenza sanitaria ai pensionati mezzadri.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

DI GRAZIA, *relatore*. La Commissione è contraria.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

FIORE, *relatore di minoranza*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE, *relatore di minoranza*. Mi pare che la Commissione ed il Governo si diletino a dichiararsi sempre contrari senza confortare il loro no con una motivazione.

Qui si tratta in sostanza di alleggerire, dal punto di vista finanziario, le gestioni delle Casse mutue. La legge per le Casse mutue è del 1954, la legge per l'assistenza medico-farmaceutica ai pensionati della Previdenza sociale è dell'agosto 1955, per cui assistiamo a questo assurdo: che il pensionato della Previdenza sociale, che come tale ha diritto per legge all'assistenza completa e gratuita da parte dell'I.N.A.M., se è anche coltivatore diretto si vede tolta l'assistenza e deve pagare dei contributi per usufruire poi di un'assistenza degradata, in quanto ne è esclusa la assistenza farmaceutica. Mi sembra che questa assurdità sia assolutamente da eliminare. Non si comprende perchè questo cittadino italiano, per il solo fatto che è titolare di due pensioni, debba perdere il diritto all'assistenza gratuita e completa da parte dell'I.N.A.M.

D'altra parte, l'accoglimento di questo nostro emendamento verrebbe a sgravare le Casse mutue di un onere finanziario che passerebbe all'I.N.A.M.; quindi non capisco perchè il Governo è contrario, anche in considerazione del fatto che vi sono delle sentenze favorevoli che sono state qui richiamate.

Se l'emendamento non è accolto, saremo costretti a moltiplicare le vertenze in sede giudiziaria, in modo da obbligare l'I.N.A.M. ad accettare in pratica questa nostra tesi.

M I L I L L O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I L I L L O . Noi dichiariamo di approvare questo emendamento per due ragioni, e anzitutto per una ragione di principio, perchè ormai è acquisito che, quando ci siano possibilità in astratto di due trattamenti diversi per il lavoratore, si applica il trattamento più favorevole.

Non c'è dubbio che se un lavoratore può aver diritto, a due titoli diversi, all'assistenza, deve ricevere l'assistenza nella forma più ampia, più favorevole. Sarebbe strano che si limitasse un'assistenza alla quale il lavoratore ha già acquisito il diritto nel senso più ampio.

L'altra ragione consiste nel fatto che si tratta di una disposizione di carattere interpretativo, perchè in effetti abbiamo già esempi in sentenze. La magistratura si è pronunciata in questo senso: come possiamo non prestare ossequio a queste interpretazioni che rispondono a un principio di carattere generale, cioè a quello dell'applicazione del trattamento più favorevole al lavoratore?

D I G R A Z I A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I G R A Z I A , *relatore*. Desidero far rilevare ai colleghi che questo emendamento comporterebbe, se approvato, un aumento di spesa di 5 miliardi per lo meno. Infatti, calcolando 4700 lire *pro capite* di spesa per un milione di pensionati, si arriva a 5 miliardi... (*Proteste dall'estrema sinistra*).

B O C C A S S I . Passa all'I.N.A.M.

D I G R A Z I A , *relatore*. D'altra parte non è opportuno accomunare i pensionati coltivatori diretti agli altri pensionati dell'I.N.P.S., in quanto hanno una provenienza diversa.

Noi speriamo che si possa al più presto arrivare a realizzare questa aspirazione, che è un'aspirazione veramente sentita, ma nel momento attuale non se ne presenta la possibilità a causa dell'onere finanziario troppo forte che comporterebbe.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 4-ter presentato dai senatori Sereni ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 5

I periodi di contribuzione nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e dei mezzadri

e coloni si cumulano con quelli coperti da contribuzione — per una qualsiasi diversa attività — nell'assicurazione generale obbligatoria, nonchè con quelli derivanti da altra attività autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

L'assicurato o i suoi superstiti hanno tuttavia diritto ad ottenere la pensione prevista dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti, quando tutti i requisiti di legge risultino maturati nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nella Gestione speciale:

a) alla data della domanda, per la pensione di invalidità;

b) al compimento dell'età prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria o comunque prima dell'età fissata dall'art. 17 della legge 26 ottobre 1957, numero 1047, per la pensione di vecchiaia;

c) alla data del decesso del dante causa per il trattamento di pensione ai superstiti.

Nei riguardi degli assicurati della Gestione speciale che sono iscritti anche ad altre forme di assicurazione per una diversa attività autonoma, deve parimenti farsi luogo alla liquidazione della pensione diretta di vecchiaia o di invalidità, ovvero alla liquidazione della pensione di reversibilità in favore dei superstiti, con le norme relative a dette forme di assicurazione, quando alla data della domanda di pensione o al momento della morte risultino raggiunti i requisiti all'uopo occorrenti in base ai contributi in esse computati.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Spezzano, Bitossi, Mammucari, Fiore, Sereni, Simonucci, Fortunati, Boccassi, De Leonardis, Bosi e Ristori e da parte dei senatori Moltisanti, Crollanza, Franza, Massimo Lancellotti, D'Albora, Turchi e Barbaro sono stati presentati due emendamenti identici tendenti a sopprimere questo articolo.

Poichè i presentatori rinunciano a svolgerli, invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

D I G R A Z I A, *relatore.* La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Spezzano ed altri e Moltisanti ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi. *(Non è approvato).*

Sullo stesso articolo 5 è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Sereni, Bitossi, Mammucari, Marchisio, Gramegna, De Leonardis, Simonucci, Boccassi, Fiore, Spezzano, Bosi, Ristori, Fortunati e Ruggeri. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario:*

« Al secondo comma, sopprimere la parola: "tuttavia", e sostituire le parole: "indipendentemente dai contributi accreditati nella gestione speciale" con le altre: "e quando i contributi accreditati nella gestione speciale rappresentino, nel cumulo di cui al primo comma, almeno un terzo del requisito minimo complessivo di contribuzione"».

PRESIDENTE. Poichè i presentatori rinunciano a svolgerlo, invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

D I G R A Z I A, *relatore.* La Commissione è contraria.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento all'articolo 5 dei senatori Sereni ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi. *(Non è approvato).*

Metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E' approvato*).

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 6.

Coloro che abbiano liquidato la pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria prima del raggiungimento del limite di età previsto per i componenti delle famiglie di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, hanno diritto — al compimento dei normali limiti di età stabiliti per gli iscritti alla Gestione speciale — a liquidare un supplemento di pensione in relazione ai contributi accreditati a loro nome nella Gestione stessa.

Il supplemento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa domanda, è pari al 20 per cento dell'importo dei contributi base accreditati ed è integrato sino a 55 volte il suo ammontare.

Lo stesso diritto spetta ai pensionati per invalidità dell'assicurazione generale obbligatoria nei cui confronti ricorrono le condizioni indicate nell'una o nell'altra delle lettere seguenti:

a) siano trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza della pensione e sia stato raggiunto il 65° anno di età se uomini, o il 60° se donne;

b) sia accertata la perdita della residua capacità di guadagno.

I contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del supplemento di cui ai commi primo e terzo, lettera a), danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi con le stesse norme. Tale liquidazione avrà luogo decorso un biennio dalla precedente anche se si tratti di supplemento liquidato nella assicurazione generale obbligatoria.

I supplementi di cui sopra assorbono la integrazione concessa ai sensi delle vigenti disposizioni per il raggiungimento dei trattamenti minimi di pensione.

I supplementi calcolati secondo le norme del presente articolo sono aumentati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio per il quale sussistono le condizioni stabilite dall'articolo 12, sub articolo 2), della legge 4 aprile 1952, n. 218, e sono maggiorati ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa.

In caso di morte del pensionato i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti semprechè sussistano le condizioni previste dall'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047. Agli stessi effetti sono computati i contributi che alla data della morte non abbiano dato luogo alla liquidazione dei supplementi.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Spezzano, Bitossi, Mammucari, Fiore, Sereni, Simonucci, Fortunati, Boccassi, De Leonardis, Bosi e Ristori e da parte dei senatori Moltisanti, Crollalanza, Franza, Massimo Lancellotti, D'Albora, Turchi e Barbaro sono stati presentati due identici emendamenti tendenti a sopprimere questo articolo.

Poichè i presentatori rinunciano a svolgerli, invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sugli emendamenti in esame.

D I G R A Z I A , *relatore*. La Commissione è contraria.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la soppressione dell'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Da parte dei senatori Sereni, Bitossi, Mammucari, Marchisio, Gramegna, De Leonardis, Simonucci, Boccassi, Fiore, Spezzano, Bosi, Ristori, Fortunati e Ruggeri è stato proposto un emendamento tendente a sostituire, alla fine del secondo comma, le parole: « sino a 55 volte il suo ammontare », con le altre: « sino a 72 volte il suo ammontare ».

Il senatore Marchisio ha facoltà di svolgerlo.

MARCHISIO. L'emendamento è una conseguenza logica della modificazione approvata dal Senato all'articolo 1.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 6 con l'emendamento proposto dai senatori Sereni ed altri.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E' approvato).

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

Art. 7.

I pensionati a carico di altre forme di assicurazione obbligatoria derivanti da una diversa attività autonoma hanno diritto a liquidare con le stesse norme di cui all'articolo precedente un supplemento di pensione in relazione ai contributi a loro nome accreditati quali componenti di famiglie coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche.

PRESIDENTE. I senatori Spezzano, Bitossi, Mammucari, Fiore, Sereni, Simonucci, Fortunati, Boccassi, De Leonardis, Bosi e Ristori e i senatori Moltisanti, Crollanza, Franza, Massimo Lancellotti, D'Albora, Turchi e Barbaro hanno proposto due emendamenti tendenti a sopprimere questo articolo. Poichè i presentatori rinunciano a svolgerli, invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sugli emendamenti in esame.

DIGRAZIA, relatore. La Commissione è contraria.

SALARI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione dell'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Metto ai voti l'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E' approvato).

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

Art. 8.

L'accertamento delle persone soggette all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed all'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti, nonchè l'accertamento e la riscossione dei relativi contributi, sono effettuati, con le modalità di cui alle disposizioni previste dalla presente legge, a cura del Servizio per i contributi agricoli unificati.

Non si applicano ai contributi predetti le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Ai fini dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia, i contributi di cui ai precedenti commi sono dovuti in base alle norme di cui al successivo articolo 9 per le giornate effettivamente prestate dagli appartenenti al nucleo familiare, soggetti all'obbligo dell'assicurazione stessa.

Ai fini dell'assicurazione di malattia, il contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, è dovuto in misura non inferiore a 104 giornate per ciascuna azienda diretto-coltivatrice. In ogni caso le giornate tassabili per ciascun componente il nucleo familiare del coltivatore diretto non possono superare il numero di 150.

PRESIDENTE. I senatori Spezzano, Bitossi, Mammucari, Fiore, Sereni, Simonucci, Fortunati, Boccassi, De Leonardis, Bosi e Ristori e i senatori Moltisanti, Crollanza, Franza, Massimo Lancellotti, D'Albora, Turchi e Barbaro hanno proposto due identici emendamenti tendenti a sopprimere questo articolo.

Poichè i presentatori rinunciano a svolgerli, invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sugli emendamenti in esame.

DIGRAZIA, relatore. La Commissione è contraria.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la soppressione dell'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Sull'articolo 8 i senatori Menghi, Angelilli, Tirabassi, Braccesi, Restagno e Conti hanno presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

« Sostituire gli ultimi due commi con i seguenti:

” Ai fini dell'assicurazione d'invalidità e vecchiaia di cui alla presente legge, i contributi di cui al precedente comma sono dovuti per le persone soggette all'obbligo assicurativo in misura fissa pari a 156 giornate per gli uomini ed a 104 per le donne. Ai fini dell'assicurazione contro le malattie, il contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 22 della legge 21 novembre 1954, n. 1136, è dovuto sul complesso delle giornate accertate agli effetti dell'assicurazione invalidità e vecchiaia ai sensi del comma precedente.

In ogni caso le giornate tassabili per ciascun nucleo familiare del coltivatore diretto non possono essere applicate in misura inferiore a 50 e superiore a 150 giornate per ciascun componente ” ».

DE BOSIO. Questo emendamento, essendo collegato con l'articolo 4-bis, va accantonato.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

I senatori Sereni, Marchisio, Gramegna, Mammucari, Bosi, De Leonardis, Fortunati, Ruggeri, Simonucci, Boccassi, Bitossi e Spezzano hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, all'ultimo comma, primo periodo, le parole « in misura non inferiore a 104 giornate » con le altre « in misura non inferiore a 80 giornate ».

Il senatore Boccassi ha facoltà di svolgerlo.

BOCCASSI. Rinunciamo ad illustrarlo, ma insistiamo sull'emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

DI GRAZIA, *relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è contrario.

DI PRISCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRISCO. Se abbiamo accantonato in precedenza alcuni emendamenti è perchè vogliamo riservarci di fissare il limite delle giornate e per l'assicurazione di invalidità e per l'assicurazione contro le malattie. Quindi dobbiamo accantonare anche questo emendamento.

PRESIDENTE. Allora, poichè non si fanno osservazioni, anche questo emendamento viene accantonato.

Metto pertanto ai voti i primi due commi dell'articolo 8. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 9.

Entro il 31 gennaio 1963 i titolari di imprese diretto-coltivatrici, soggetti agli obblighi di cui alla presente legge e alle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, e 26 ottobre 1957, n. 1047, sono tenuti a far pervenire al Servizio per i contributi agricoli unificati la di-

chiarazione dei dati seguenti, relativi all'anno 1962:

1) il possesso della qualifica di coltivatore diretto e di titolare di impresa;

2) la composizione della famiglia con la indicazione dei componenti che si sono dedicati abitualmente o prevalentemente alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame e dei componenti a carico;

3) la ubicazione e denominazione dei terreni posseduti condotti a coltivazione diretta ed il titolo di detta conduzione, con l'indicazione della ditta intestata in catasto, della superficie e delle colture praticate, nonché del numero dei capi di bestiame posseduti, diviso per le diverse specie;

4) il numero delle giornate occorrenti per le normali necessità delle coltivazioni del fondo o per l'allevamento ed il governo del bestiame, nonché il numero delle giornate di lavoro prestate nell'azienda da ciascun componente la famiglia coltivatrice diretta.

La dichiarazione deve essere firmata dal titolare dell'impresa.

Analoga dichiarazione deve essere effettuata per i terreni condotti a mezzadria o colonia parziale. Tale dichiarazione deve essere firmata dal concedente e controfirmata dal concessionario.

Le dichiarazioni, per gli anni successivi al 1963, devono essere presentate, sempre entro la data del 31 gennaio solo quando intervengano variazioni nei dati antecedentemente denunciati o accertati d'ufficio.

I dati dichiarati sono esaminati e rettificati a cura degli Uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati i quali provvedono, in caso di omessa dichiarazione, all'accertamento d'ufficio.

Nella prima applicazione della presente legge e, successivamente, nei casi di accertamento d'ufficio o di rettifica che comporti un aumento o una diminuzione del contributo da corrispondere, i dati accertati sono notificati a mezzo di messo comunale od esattoriale o per raccomandata postale ai titolari dell'impresa diretto-coltivatrice, ai concedenti di terreni a mezzadria e colonia,

nonchè ai capi delle famiglie coloniche e mezzadri.

Contro gli accertamenti e le rettifiche di ufficio è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla loro notificazione, alla Commissione prevista dal successivo articolo 11.

La Commissione può disporre la notifica del ricorso agli eventuali controinteressati, d'ufficio o a cura della parte ricorrente. Questi possono presentare entro trenta giorni dalla notifica le loro controdeduzioni.

Avverso la decisione della Commissione è dato ricorso entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.

Sono legittimati a proporre i suddetti ricorsi i soggetti all'obbligo assicurativo ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 26 ottobre 1957, n. 1047, e della presente legge, i concedenti fondi a mezzadria e colonia, nonché gli Istituti assicuratori interessati.

La riscossione dei contributi di competenza di ciascun anno è effettuata nel corso dell'anno stesso sulla base delle giornate di lavoro accertate nell'anno precedente salvo conguaglio da operarsi nell'anno successivo sulla base delle giornate effettivamente prestate nell'anno di competenza.

P R E S I D E N T E . I senatori Spezzano, Bitossi, Mammucari, Fiore, Sereni, Simonucci, Fortunati, Boccassi, De Leonardis, Bosi e Ristori e i senatori Moltisanti, Crollanza, Franza, Massimo Lancellotti, D'Albora, Turchi e Barbaro hanno presentato due identici emendamenti tendenti a sopprimere anche questo articolo.

Poichè i presentatori rinunciano a svolgerli, invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

D I G R A Z I A , relatore. La Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la

previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione dell'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

I senatori Sereni, Marchisio, Gramegna, Mammucari, Bosi, De Leonardis, Fortunati, Ruggeri, Simonucci, Boccassi, Bitossi e Spezzano hanno presentato un emendamento tendente a sostituire al primo comma le parole: « sono tenuti a far pervenire al servizio per i contributi agricoli unificati » con le altre: « sono tenuti a far pervenire alle Commissioni comunali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75 ».

Il senatore Boccassi ha facoltà di svolgerlo.

BOCCASSI. Signor Presidente, con questa proposta noi tendiamo a trasferire alle Commissioni comunali compiti che nel disegno di legge governativo sono invece affidati al servizio per i contributi agricoli unificati, tenendo anche presente che le Commissioni comunali sono organi democratici della categoria.

DIGRAZIA, *relatore*. Sono troppo democratici.

BOCCASSI. Nulla è mai troppo democratico.

Poi c'è una decisione della Magistratura, di cui non tenete conto. Comunque con questo emendamento intendiamo democratizzare queste Commissioni, affidando loro quei compiti che nel disegno di legge governativo sono invece affidati allo Stato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

DIGRAZIA, *relatore*. La Commissione è contraria, perchè si tratta di una modifica che contrasta con lo spirito moralizzatore e di giustizia della legge.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dei senatori Sereni ed altri, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori Masciale, Milillo, Di Prisco, Alberti, Palumbo Giuseppina, Zanoni, Barbereschi, Arnaudi, Iorio e i senatori Sereni, Marchisio, Gramegna, Mammucari, Bosi, De Leonardis, Fortunati, Ruggeri, Simonucci, Boccassi, Bitossi e Spezzano hanno presentato due identici emendamenti tendenti a sopprimere al primo comma, numero 2, le parole: « o prevalentemente ».

Questi emendamenti debbono intendersi preclusi dalle precedenti votazioni.

I senatori Menghi, Angelilli, Tirabassi, Braccesi, Restagno e Conti hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere al primo comma il punto 4).

DE BOSIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BOSIO. Nel campo del lavoro autonomo appare inverosimile che il titolare dell'azienda possa e debba precisare il numero delle giornate occorrenti per le normali necessità della coltivazione, nonchè il numero delle giornate di lavoro prestate nell'azienda da ciascun componente la famiglia coltivatrice diretta.

E' sufficiente, ai fini dei requisiti stabiliti per l'applicazione della legge, che il lavoro della famiglia non sia inferiore ad un terzo di quello occorrente per le normali necessità delle coltivazioni, e la conoscenza della superficie dei terreni posseduti con tutte le indicazioni stabilite nel punto 3); infatti la

valutazione rientra nella comune esperienza delle nozioni di fatto.

Per quanto poi riguarda le giornate di lavoro effettivamente prestate nell'azienda da ciascuna unità attiva, è superfluo ripetere le ragioni già ampiamente lumeggiate.

R I S T O R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R I S T O R I . Gli argomenti del senatore De Bosio servono solo ai fini delle aziende più cospicue. Richiamo l'Assemblea sulla gravità della soppressione del punto 4. Quando si sarà passati dalle 30 giornate presuntive alle 104 giornate, io ho la preoccupazione che, abolendo questo numero 4 inserito proprio dagli organi ministeriali, si vengano automaticamente ad escludere dagli elenchi molti di coloro che vi sono attualmente inclusi sulla base delle valutazioni presuntive largamente approssimative in difetto. Per i coltivatori diretti ci sarebbe più del 90 per cento di esclusi.

Se il Sottosegretario e il relatore mi danno assicurazione che questa preoccupazione non ha ragion d'essere, perchè la valutazione sarà diversa da parte degli uffici dei contributi unificati, potrei essere d'accordo, ma invito l'Assemblea a riflettere su questo punto, perchè lo ritengo della massima gravità e un errore si risolverebbe a disdoro del legislatore.

M A R C H I S I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R C H I S I O . Molto brevemente, onorevoli colleghi, vorrei fare una considerazione. Lasciatemelo dire, noi siamo già abbastanza accusati di fare leggi che poi non si riesce a capire come debbano essere interpretate ed applicate. Qui mi sembra che stiamo facendo qualcosa del genere.

Abbiamo, con l'emendamento Carelli, sollevato la questione dell'impostazione nell'ambito della famiglia, delle 104 giornate complessive sufficienti per l'assicurazione. Poi abbiamo un ultimo articolo di questo vostro disegno di legge, che va ad abrogare

l'articolo 5 della legge n. 1047, quello cioè che disponeva il modo di distribuire gli accreditamenti a tutti i componenti della famiglia.

Ed ora faccio un caso pratico. Supponiamo che io sia un coltivatore diretto; nella mia famiglia ci sono 200 giornate lavorative. A chi le accreditate? Come si fa a saperlo, se lo stesso capo famiglia non dice, ad esempio, che 100 giornate le ha fatte lui, 50 la moglie e 50 il figlio? A chi si accrediteranno? Prima, con la legge n. 1047, il sistema era fissato dalla legge stessa e cioè si diceva che le prime 104 giornate andavano al capo famiglia e così via.

Adesso non c'è più niente; non è fissato un criterio per legge e, sopprimendo il numero 4 dell'articolo 9, non lo facciamo dire neppure all'interessato. Come faremo allora ad applicare i contributi? È una questione di tecnica legislativa su cui vi prego di riflettere.

M I L I L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I L I L L O . Pare anche a me che non si possa sopprimere questo punto, soprattutto dopo che abbiamo approvato l'emendamento Carelli, col quale abbiamo escluso dall'assicurazione coloro il cui fondo richiede meno di 104 giornate di lavoro.

Però, ora, come si fa ad accertare questo dato di fatto? Evidentemente, il primo mezzo per accettarlo è la denuncia (la dichiarazione degli interessati) che naturalmente sarà verificata e controllata. Ma se non abbiamo questo dato di partenza che ci fornisce lo stesso interessato, il quale dichiara quante sono le giornate occorrenti per la coltivazione del suo fondo, è evidente che navighiamo nel buio e non sappiamo a cosa riferirci.

Ritengo, pertanto, che questo punto debba essere mantenuto.

Se mi si consente, dal momento che ho la parola — e per non riprenderla dopo — vorrei ricordare che a questo riguardo abbiamo presentato un piccolo emendamento aggiuntivo al sesto comma dell'articolo 9, in cui diciamo che la dichiarazione relativa al

fabbisogno di lavoro nel fondo non è più necessaria quando si tratti dei mezzadri. In tal caso, infatti, c'è il rapporto di lavoro che stabilisce il diritto all'assicurazione: c'è un rapporto continuativo, e quindi, quando si tratta di mezzadri, non è più necessaria la dichiarazione di cui al numero 4) dell'articolo 9, appunto perchè per i mezzadri è in *re ipsa* che tutto il nucleo familiare sia adetto continuamente al lavoro del fondo.

C A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà

C A R E L L I . La questione qui è un po' complessa ed è una questione di indirizzo; e forse da questo punto di vista la legge è carente, dobbiamo dirlo.

Quando avremo discusso tutti gli articoli, rimarrà aperto ancora il principio e l'indirizzo da adottare ai fini della rilevazione delle giornate lavorative.

Quando abbiamo stabilito che il nucleo familiare è immesso nella sua forza complessiva ai fini della coltivazione del fondo, noi abbiamo già realizzato automaticamente un accertamento. E mi pare che proprio ieri col collega Milillo abbiamo avuto una privata discussione a questo proposito.

La legge non parla soltanto della parte presuntiva delle giornate lavorative che si debbono calcolare, nell'assolvimento del lavoro del fondo; ma anche della mancanza di un indirizzo riferito al fondo, alle classi, alle categorie della terra, alla zona. A questo potrà provvedere, invece un Comitato provinciale, con la collaborazione degli Uffici decentrati del Ministero del lavoro.

Pertanto, è una rilevazione di carattere amministrativo. Concordo perciò con la proposta del senatore Menghi, perchè nulla viene a togliere alla sostanza del mio emendamento.

Gli accertamenti devono essere fatti attraverso la rilevazione degli Uffici decentrati del Ministero del lavoro. Non possiamo assolutamente impegnare i non interessati per il rilevamento in funzione della forza lavorativa familiare.

Ecco perchè quello che viene proposto dal senatore Menghi a me pare un elemento

chiarificatore ai fini della realizzazione di quell'indirizzo che la legge non rileva ma che stimola ad attuare attraverso provvedimenti di carattere amministrativo.

Mi dichiaro pertanto favorevole all'emendamento. (*Interruzione del senatore Marchisio*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

D I G R A Z I A , *relatore*. Il parere della Commissione è favorevole, perchè la soppressione è conseguenziale al concetto che abbiamo già espresso precedentemente nei riguardi della forza del nucleo familiare e non dei singoli elementi componenti la famiglia.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo concorda col parere espresso dal relatore Di Grazia. Questo comma diventa perfettamente superfluo e quindi si può tranquillamente cancellare senza che l'animo si apra alle angustie e alle preoccupazioni espresse dal senatore Ristori. L'eliminazione infatti è strettamente conseguenziale alla approvazione, che io mi auguro, dell'articolo 4-bis e dell'articolo 8 così come proposti dal senatore Menghi.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo del punto quarto del primo comma, proposto dai senatori Menghi ed altri ed accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Avverto che i seguenti emendamenti devono intendersi assorbiti o preclusi dalle precedenti votazioni:

« Al terzo comma, dopo le parole: " colonia parziale ", inserire le altre: " con esclusione del punto 4) del precedente primo comma per i terreni condotti a mezzadria " ».

MASCIALE, MILILLO, DI PRISCO,
ALBERTI, PALUMBO Giuseppina,
ZANONI, BARBARESCHI, ARNAUDI,
IORIO;

« Al terzo comma, dopo le parole: " colonia parziale ", inserire le altre: " con esclusione del punto 4) del precedente primo comma per i terreni condotti a mezzadria " ».

SERENI, MARCHISIO, GRAMEGNA, MAMMUCARI, BOSI, DE LEONARDIS, FORTUNATI, RUGGERI, SIMONUCCI, BOCCASSI, BITOSSI, SPEZZANO;

« Al quinto comma, sostituire le parole: " a cura degli uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati i quali " con le altre: " a cura delle Commissioni comunali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75 le quali " »;

« In via subordinata, al quinto comma, dopo le parole: " esaminati e rettificati ", inserire le altre: " in base al parere della Commissione comunale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75 " ».

SERENI, BITOSSI, MAMMUCARI, MARCHISIO, GRAMEGNA, DE LEONARDIS, SIMONUCCI, BOCCASSI, FIORE, SPEZZANO, BOSI, RISTORI, FORTUNATI, RUGGERI.

I senatori Sereni, Marchisio, Gramegna, Mammucari, Bosi, De Leonardis, Fortunati, Ruggeri, Simonucci, Boccassi e Bitossi hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere i commi dal sesto all'undicesimo. Il senatore Boccassi ha facoltà di svolgerlo.

BOCCASSI. Rinunciamo a svolgerlo, ma insistiamo sull'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

DIGRAZIA, relatore. La Commissione è contraria.

SALARÌ, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dei commi dal sesto all'undicesimo proposto dai senatori Sereni ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Non è approvato).

I senatori Menghi, Angelilli, Tirabassi, Braccesi, De Bosio, Restagno, Conti hanno presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

« Aggiungere in fine i seguenti commi:

" A decorrere dal 1° gennaio 1963 l'I.N.P.S. è obbligato a rilasciare gratuitamente ad ogni singolo coltivatore diretto, colono o mezzadro assicurato, il libretto personale conforme alle norme generali regolanti l'assicurazione invalidità e vecchiaia con annotate le giornate e l'importo corrispondente di contributi base annualmente versati dall'inizio dell'assicurazione fino a tutto il 31 dicembre 1962.

A semplice richiesta dell'assicurato l'I.N.P.S. è pure obbligato ad aggiornare il libretto personale con l'annotazione dei contributi base annualmente versati " ».

DE BOSIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BOSIO. Signor Presidente, io trasformo questo emendamento in una raccomandazione al Governo, affinché impartisca le opportune disposizioni amministrative in materia. Con questa osservazione, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo articolo 9 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E' approvato).

I senatori Sereni, Marchisio, Gramegna, Mammucari, Bosi, De Leonardis, Fortunati, Ruggeri, Simonucci, Boccassi, Bitossi e Spezzano hanno proposto un articolo 9-bis. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario:*

« Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

” Per i coltivatori diretti e per i mezzadri, il diritto all'assistenza di malattia decorre dal giorno dell'acquisizione della qualifica che dà loro diritto di essere soggetti all'obbligo dell'assicurazione. Tuttavia, le prestazioni di malattia vengono erogate:

a) in forma diretta, a partire dal 30° giorno successivo a quello della presentazione della dichiarazione di cui al primo comma dell'articolo 9, ovvero dal 5° giorno successivo a quello della notifica all'interessato dell'accertamento d'ufficio di cui al quinto comma dell'articolo 9;

b) in forma indiretta, e in misura pari a quanto l'ente erogatore dell'assistenza avrebbe speso qualora l'assistenza stessa fosse erogata in forma diretta, qualora il rischio si verifici nel periodo compreso tra l'acquisizione della qualifica di coltivatore diretto o di mezzadro e il giorno a partire dal quale l'interessato ha diritto all'assistenza in forma diretta.

Le Commissioni comunali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, provvedono entro 25 giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al primo comma dell'articolo 9, a notificare al titolare dell'impresa diretto-coltivatrice nonché ai capi delle famiglie coloniche e mezzadrili, le decisioni adottate a seguito della presentazione da parte degli interessati della dichiarazione di cui al primo comma dell'articolo 9.

Le Commissioni di cui al precedente comma provvedono anche a notificare agli interessati gli accertamenti d'ufficio di cui al precedente articolo 9. Tali notifiche, a cura delle predette Commissioni comunali, sono inviate in copia agli enti erogatori dell'assistenza di malattia e costituiscono valido documento per ottenere da parte degli interessati l'iscrizione all'ente assicuratore di malattia, del che gli interessati dovranno essere informati nella notifica stessa.

Contro gli accertamenti d'ufficio e le rettifiche delle dichiarazioni di cui al precedente

articolo 9, è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni dalla loro notificazione, alla Commissione prevista dal successivo articolo 11. La Commissione può disporre la notifica del ricorso agli eventuali controinteressati, d'ufficio o a cura della parte ricorrente. Questi possono presentare entro trenta giorni dalla notifica le loro controdeduzioni.

Avverso la decisione della Commissione è dato ricorso entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75.

Sono legittimati a proporre i suddetti ricorsi i soggetti all'obbligo dell'assicurazione di malattia nonché gli Istituti assicuratori interessati ” ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Boccassi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B O C C A S S I . Questo emendamento trova la sua giustificazione nella necessità di stabilire chiare norme che facciano in pratica decorrere il diritto all'assistenza di malattia dal momento in cui il coltivatore diretto e il mezzadro acquisiscono tale qualifica. Attualmente, come voi sapete, tale diritto decorre dalla data di validità degli elenchi anagrafici, la quale coincide, per l'interpretazione data alla legge dagli enti assicuratori, con la data di pubblicazione degli elenchi stessi. E poichè è noto come la pubblicazione di tali elenchi avviene con ritardi notevoli ed è affidata alla minore o maggiore solerzia degli uffici a ciò preposti, appare assurdo mantenere in vita il sistema che fa discendere dagli adempimenti e dalla solerzia degli uffici burocratici la decorrenza del diritto all'assistenza di malattia.

È vero che, in attesa della pubblicazione degli elenchi, il lavoratore può oggi farsi rilasciare apposite certificazioni di iscrizione d'urgenza da parte del Servizio contributi agricoli unificati; ma anche tali certificazioni fanno decorrere il diritto all'assistenza dal giorno del loro rilascio. Ne consegue che attualmente tali certificazioni vengono soltan-

to in parte a sanare il ritardo con il quale gli elenchi anagrafici vengono pubblicati.

Pertanto il sistema che noi proponiamo con questo articolo aggiuntivo è più semplice di quello che attualmente è in vigore e garantisce comunque il lavoratore circa la assistenza fin dal momento in cui acquisisce la qualifica di coltivatore diretto e di mezzadro. In poche parole, dal momento in cui il lavoratore acquisisce la sua qualifica di mezzadro o di coltivatore diretto, acquista anche il diritto ad essere assistito.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

D I G R A Z I A , *relatore.* La Commissione è contraria. (*Commenti dalla sinistra.*)

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 9-bis proposto dai senatori Sereni, Marchisio, Gramegna ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato.*)

Si dia lettura dell'art. 10.

C A R E L L I , *Segretario:*

Art. 10.

A cura degli Uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati sono compilati, entro il 31 marzo di ciascun anno, gli elenchi comunali relativi all'anno precedente dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che siano soggetti all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia a norma della presente legge e della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e all'obbligo della assicurazione di malattia a mente della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

Entro lo stesso termine del 31 marzo potranno essere compilati elenchi suppletivi relativi ad anni decorsi dei soggetti per i

quali sia stato accertato l'obbligo delle assicurazioni predette o l'esclusione dalle medesime.

Per gli iscritti l'elenco dovrà indicare a quale assicurazione siano soggetti, specificare il numero delle giornate da essi effettivamente prestate e se, per le giornate stesse, il contributo sia già stato riscosso o sia stato accertato ai fini della riscossione nel corso dell'anno.

Gli elenchi di cui al precedente comma sono pubblicati nell'albo comunale di regola dal 15 aprile al 30 aprile.

Avverso l'iscrizione o la non iscrizione nell'elenco, è data facoltà a chiunque ne abbia interesse di ricorrere alla Commissione di cui al successivo articolo 11 entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione. Contro la decisione della Commissione è dato ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.

A partire dal 1° gennaio 1962 la effettiva riscossione dei contributi, quali risultano dagli elenchi nominativi degli assicurati non contestati, costituisce titolo per il loro accredito agli effetti dell'assicurazione per la invalidità e vecchiaia per l'anno a cui si riferiscono.

Ai fini delle prestazioni dell'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti possono essere rilasciate, a cura del Servizio per i contributi agricoli unificati, le certificazioni di cui all'articolo 4, comma quarto, del decreto legislativo 19 aprile 1946, n. 212

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Spezzano, Bitossi, Mammucari, Fiore, Sereni, Simonucci, Fortunati, Boccassi, De Leonardis, Bosi e Ristori e dei senatori Moltisanti, Crollanza, Franza, Massimo Lancelotti, D'Albora, Turchi e Barbaro, sono stati presentati due identici emendamenti tendenti a sopprimere questo articolo.

Poiché i presentatori rinunciano a svolgerli, invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

D I G R A Z I A , *relatore.* La Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

S A L A R I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti la soppressione dell'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Sull'articolo 10 è stato inoltre presentato un emendamento sostitutivo da parte dei senatori Sereni, Marchisio, Gramegna, Mamucari, Bosi, De Leonardis, Fortunati, Ruggeri, Simonucci, Boccassi, Bitossi e Spezzano. Se ne dia lettura.

C A R E L L I, *Segretario:*

« *Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:*

” Sulla base delle dichiarazioni fornite dall'interessato a norma dell'articolo 9, delle eventuali rettifiche e degli accertamenti di Ufficio, le Commissioni comunali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, compilano entro il 31 marzo di ciascun anno gli elenchi comunali relativi all'anno precedente dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia a norma della presente legge e della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

Entro lo stesso termine del 31 marzo potranno essere compilati elenchi suppletivi relativi ad anni decorsi dei soggetti per i quali sia stato accertato l'obbligo delle assicurazioni predette o l'esclusione dalle medesime. Per gli iscritti l'elenco dovrà specificare il numero delle giornate da essi effettivamente prestate e se, per le giornate stesse, il contributo sia già stato riscosso o sia stato accertato ai fini della riscossione nel corso dell'anno.

Gli elenchi di cui al precedente comma sono pubblicati nell'ambito comunale di regola dal 15 aprile al 30 aprile.

Le risultanze degli elenchi degli assistibili vengono portate a conoscenza degli interessati con apposita cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno, che dovrà essere inviata agli interessati stessi entro il periodo di pubblicazione degli elenchi.

Avverso le risultanze degli elenchi i coltivatori diretti e i mezzadri hanno facoltà di ricorrere alla Commissione di cui al successivo articolo 11 entro 30 giorni che decorrono o dall'ultimo giorno di pubblicazione degli elenchi ovvero dalla data di ricezione della cartolina di cui al comma precedente. Analoga facoltà di ricorrere alla Commissione di cui al successivo articolo 11, entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione degli elenchi, è data a chiunque ne abbia interesse.

Contro la decisione della Commissione è dato ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.

A partire dal 1° gennaio 1962 la effettiva riscossione dei contributi, quali risultano dagli elenchi nominativi degli assicurati non contestati, costituisce titolo per il loro accredito agli effetti dell'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia per l'anno a cui si riferiscono.

A decorrere dal 1° gennaio 1963 l'I.N.P.S. è tenuto a rilasciare gratuitamente ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri assicurati, il libretto personale conformemente alle norme regolanti l'assicurazione generale invalidità e vecchiaia. In tale libretto dovranno essere annotate le giornate e l'importo in lire corrispondente ai contributi base annualmente versati dall'inizio dell'assicurazione fino al 31 dicembre 1962.

Per gli anni successivi, su richiesta dell'assicurato, l'I.N.P.S. è tenuto ad aggiornare il libretto personale di cui al comma precedente con l'annotazione dei contributi base annualmente versati ” ».

P R E S I D E N T E. Questo emendamento è precluso dalle precedenti votazioni. Metto pertanto ai voti l'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E' approvato).

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'articolo 11.

C A R E L L I , *Segretario:*

Art. 11.

Per la decisione dei ricorsi avverso l'accertamento dei contributi ed avverso l'iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei soggetti dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia, regolata dalla presente legge e dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, regolata dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, è costituita presso gli Uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati una Commissione della quale fanno parte:

a) il Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, che la presiede;

b) un funzionario delegato dal Direttore della Sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

c) un funzionario delegato dal Presidente della Cassa mutua provinciale malattia dei coltivatori diretti;

d) due funzionari, di cui uno delegato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ed uno dall'Ufficio tecnico erariale;

e) quattro rappresentanti delle categorie interessate.

Il Direttore dell'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati fa parte della Commissione con voto consultivo.

Ai fini della partecipazione dei rappresentanti di categoria di cui al punto e), il Prefetto sceglie dodici nominativi tra quelli designati dalle Organizzazioni sindacali delle categorie nell'ambito della provincia. Questi partecipano alle riunioni della Commissione a turni quadrimestrali. L'assegnazione ai diversi turni è fatta dal Presidente in base a sorteggio, con esclusione nei turni successivi di coloro che nell'anno abbiano già fatto parte della Commissione.

I rappresentanti di categoria non di turno hanno facoltà di assistere alle riunioni della Commissione.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Spezzano, Bitossi, Mammucari, Fiore, Sereni, Simonucci, Fortunati, Boccassi, De Leonardis, Bosi e Ristori e dei senatori Moltisanti, Crollanza, Franza, Massimo Lancellotti, D'Albora, Turchi e Barbaro, sono stati presentati due identici emendamenti tendenti a sopprimere questo articolo. Poichè i presentatori rinunciano a svolgerli, invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

D I G R A Z I A , *relatore.* La Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti la soppressione dell'articolo 11. Chi la approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata.*)

Sul primo comma dell'articolo 11 sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario:*

« Al primo comma, sostituire la lettera e) con la seguente:

” e) quattro rappresentanti delle categorie assistite ” »;

« In via subordinata, al primo comma, sostituire la lettera e) con la seguente:

” e) cinque rappresentanti delle categorie interessate, di cui uno per i concedenti a mezzadria ” ».

SERENI, MARCHISIO, GRAMEGNA,
MAMMUCARI, BOSI, DE LEONARDIS,
FORTUNATI, RUGGERI,
SIMONUCCI, BOCCASSI, BITOS-
SI, SPEZZANO;

« Al primo comma, sostituire la lettera e) con la seguente: " e) cinque rappresentanti delle categorie interessate, di cui uno per i concedenti a mezzadria " ».

MILILLO, DI PRISCO, MASCIALE, ALBERTI, PALUMBO Giuseppina, ZANONI, ARNAUDI, BARBARESCHI, IORIO

PRESIDENTE. Il senatore De Leonardis ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

DE LEONARDIS. Si tratta di assicurare nella Commissione una rappresentanza delle categorie assistite: coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Noi non possiamo avere nelle Commissioni anche un rappresentante dei concedenti, perchè l'introduzione di un rappresentante dei concedenti di terreni a mezzadria finirebbe per indebolire la rappresentanza delle categorie assistite.

Vi è però un emendamento presentato dal senatore Milillo ed altri che propone di introdurre 5 rappresentanti delle categorie interessate, di cui uno per i concedenti a mezzadria. Noi non avremmo nulla in contrario ad aderire all'emendamento Milillo, poichè in tal modo, pur essendovi un rappresentante dei concedenti, vi sarebbero quattro rappresentanti delle categorie assistite. Bisogna che i rappresentanti delle categorie dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni siano almeno quattro, in modo da poter accontentare le categorie medesime.

Noi pertanto manteniamo il nostro emendamento, a meno che non si voglia accettare l'emendamento Milillo al quale siamo favorevoli e che abbiamo fatto nostro in via subordinata.

DI PRISCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRISCO. Desidero dire alcune parole sull'emendamento da me presentato, insieme ai senatori Milillo ed altri.

Il nostro emendamento vuole comprendere, fra i rappresentanti che fanno parte della Commissione, anche un rappresentante

del concedente. Per questo portiamo a cinque i rappresentanti, per poter poi organizzare il sistema della rotazione, previsto nell'ultimo comma, dei turni quadrimestrali; ecco perchè abbiamo proposto poi che da 12 si passi a 15, per i nominativi scelti dal prefetto. L'uno emendamento è collegato all'altro.

DE LEONARDIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LEONARDIS. Ritiriamo lo emendamento principale, e manteniamo fermo l'emendamento subordinato, che è uguale a quello presentato dai colleghi Milillo e Di Prisco.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento dei senatori Milillo Di Prisco ed altri, identico all'emendamento subordinato dei senatori Sereni ed altri.

DI GRAZIA, *relatore*. La Commissione è contraria, temendo un'eccessiva dilatazione della Commissione.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento dei senatori Milillo ed altri e Sereni ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Gli emendamenti presentati al terzo comma, tendenti a sostituire la parola « 12 » con l'altra « 15 », presentati dagli stessi senatori Milillo, Di Prisco ed altri e Sereni e Marchisio ed altri, sono perciò preclusi.

Metto ai voti l'articolo 11. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E' approvato).

Passiamo all'articolo 12. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario:*

Art. 12.

Per l'accertamento e la riscossione dei contributi di cui all'articolo 8 della presente legge si applicano, in quanto non siano in contrasto con le norme della presente legge, le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 e degli articoli 1, 3, secondo comma, lettera *b*), 4 e 5 del regio decreto 24 settembre 1940, numero 1954.

P R E S I D E N T E . I senatori Spezzano, Bitossi, Mammucari, Fiore, Sereni, Simonucci, Fortunati, Boccassi, De Leonardis, Bosi e Ristori; e Moltisanti, Crollalanza, Franza, Massimo Lancellotti, D'Albora, Turchi e Barbaro hanno presentato due identici emendamenti soppressivi dell'intero articolo.

D E L E O N A R D I S . Ritiriamo il nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 12. Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 13.

C A R E L L I , *Segretario:*

Art. 13.

I contributi di cui all'articolo 8 della presente legge sono riscossi dagli esattori delle imposte dirette con la procedura privilegiata prevista per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso, in tre rate scadenti nei mesi di agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.

P R E S I D E N T E . I senatori Spezzano, Bitossi, Mammucari, Fiore, Sereni, Simonucci, Fortunati, Boccassi, De Leonardis, Bosi, Ristori e i senatori Moltisanti, Crollalanza, Franza, Massimo Lancellotti, D'Albora, Turchi e Barbaro hanno presentato due

identici emendamenti tendenti a sopprimere questo articolo.

D E L E O N A R D I S . Ritiriamo anche questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 13. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E' approvato*).

Passiamo all'articolo 14. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario:*

Art. 14.

I contributi o le quote di contributo, di cui alla presente legge, indebitamente versati, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e sono restituiti all'interessato, o ai suoi aventi causa, anche quando si riferiscono a periodi anteriori a quello contemplato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

P R E S I D E N T E . I senatori Spezzano, Bitossi, Mammucari, Fiore, Sereni, Simonucci, Fortunati, Boccassi, De Leonardis, Bosi e Ristori; i senatori Moltisanti, Crollalanza, Franza, Massimo Lancellotti, D'Albora, Turchi, Barbaro; e i senatori Sereni, Marchisio, Gramegna, Mammucari, Fortunati, Ruggeri, Simonucci, Boccassi, Bitossi e Spezzano, hanno proposto la soppressione dell'articolo 14.

D E L E O N A R D I S . Ritiriamo anche questi emendamenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 14. Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(*E' approvato*).

Segue l'articolo 15. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario:*

Art. 15

Per fronteggiare i maggiori oneri derivanti dalla presente legge alla Gestione speciale dell'assicurazione per l'invalidità e la vec-

chiaia dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni si provvede per metà con il contributo a carico delle categorie interessate e per l'altra metà con il concorso dello Stato.

Per gli anni 1962 e 1963 il contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni dai coltivatori diretti, nonché dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, previsto dall'articolo 11 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, è elevato a lire 41 per ogni giornata di uomo e a lire 22 per ogni giornata di donna e ragazzo.

Dal 1° gennaio 1964 il contributo delle categorie per l'adeguamento delle pensioni sarà determinato ai sensi del successivo articolo 17, osservando i criteri stabiliti al primo comma del presente articolo e calcolando altresì, in addizionale al contributo medesimo, l'eventuale minore introito derivante dall'applicazione delle aliquote previste per gli anni 1962 e 1963 in raffronto al concorso dello Stato per gli esercizi 1962-63 e 1963-64.

Fermo restando l'onere a carico dello Stato, previsto dall'articolo 11 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, lo Stato stesso concorre al finanziamento delle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia per i coltivatori diretti e per i mezzadri e coloni, ai sensi di cui al primo comma, con un ulteriore stanziamento di lire 13 miliardi 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64.

Il concorso finanziario dello Stato assorbe la quota annua di lire 100 prevista per ogni pensione dall'articolo 59, lettera a), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.

Il concorso dello Stato per gli esercizi successivi sarà fissato con apposito provvedimento.

P R E S I D E N T E . I senatori Spezzano, Bitossi, Mammucari, Fiore, Sereni, Simonucci, Fortunati, Boccassi, De Leonardis, Bosi e Ristori e i senatori Moltisanti, Crollanza, Franza, Massimo Lancellotti, D'Albora, Turchi e Barbaro hanno proposto la

soppressione di questo articolo. I presentatori insistono?

B O C C A S S I Insistiamo nell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

D I G R A Z I A , *relatore.* La Commissione è contraria.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la soppressione dell'articolo 15. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

I senatori Sereni, Marchisio, Gramegna, Mammucari, Bosi, De Leonardis, Fortunati, Ruggeri, Simonucci, Boccassi, Bitossi e Spezzano, hanno presentato un emendamento tendente a inserire dopo il secondo comma, il seguente:

« I contributi integrativi dovuti per i mezzadri e coloni sono a carico per i due terzi dei concedenti e per l'altro terzo a carico del mezzadro e colono. Un terzo degli stessi contributi dovuti dai coltivatori diretti e posto a carico dello Stato ».

A loro volta i senatori Masciale, Di Prisco, Milillo, Alberti, Giuseppina Palumbo, Zanni, Arnaudi, Barbareschi e Iorio hanno presentato un emendamento analogo tendente ad inserire, dopo il secondo comma, il seguente:

« I contributi integrativi dovuti per i mezzadri e coloni sono per i due terzi a carico dei concedenti e per l'altro terzo a carico del mezzadro o colono ».

Il senatore Ristori ha chiesto di illustrare il primo emendamento. Ne ha facoltà.

R I S T O R I . Noi sappiamo che, in occasione della Conferenza agraria nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura, si è par-

lato del grave stato di disagio delle masse contadine in generale. Pertanto addossare ai coltivatori diretti ed ai mezzadri l'aumento dei contributi nella misura del 30 per cento, considerato anche che ogni anno viene autorizzato dal disposto della legge un ulteriore aumento massimo del 30 per cento, significa creare un onere così grave nei confronti delle categorie interessate da generare un'ulteriore esasperazione nel mondo contadino. Quindi io faccio appello all'Assemblea perchè questi maggiori oneri siano sostenuti dal concedente per i mezzadri e coloni e per i coltivatori diretti da parte dello Stato.

PRESIDENTE. Il senatore Di Prisco ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

DI PRISCO. Signor Presidente, le disposizioni attuali prevedono che la contribuzione sia così suddivisa tra concedenti e mezzadri: le prime due lire a carico del concedente, il resto a ripartizione paritaria tra concedente e mezzadro. Con la proposta che noi facciamo vogliamo cercare di rendere un po' più equitativa, per motivi di ordine economico, sociale e di giustizia, una ripartizione tra due categorie che sono economicamente e socialmente in condizioni diverse. Ecco perchè proponiamo che i due terzi degli oneri siano a carico del concedente e il residuo terzo a carico del mezzadro o colono.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sui due emendamenti in esame.

DI GRAZIA, relatore. La Commissione è contraria e desidera ricordare alla Assemblea che i contributi base sono tutti a carico del concedente. (*Commenti dalla sinistra*).

DI PRISCO. Soltanto due lire.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la

previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

SALARI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento presentato dai senatori Seregni ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

L'emendamento presentato dai senatori Masciale, Di Prisco ed altri è pertanto concluso.

BOSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 15.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo articolo è certamente uno dei più importanti della legge, specialmente per quel che riguarda i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quel che riguarda in modo particolare la facoltà che viene data al Governo di intervenire, senza ulteriori voti del Parlamento, ad aumentare successivamente senza alcun limite (se lo vuole) i contributi. Ora a me pare che, in considerazione della situazione della categoria, anche se con questa legge qualcuno resta sempre fuori e quindi non pagherà più niente in quanto non avrà più niente, il Senato stia dando prova di eccessiva larghezza nel concedere al Governo poteri in materia di applicazione dei contributi. Proprio perchè la categoria si trova nelle difficili condizioni da tutti riconosciute, noi riteniamo che non debba essere lasciata all'arbitrio del Governo la possibilità di addossarle ulteriori oneri per quel che riguarda l'assistenza e la previdenza. Per queste ragioni, ed esclusivamente per queste ragioni, noi votiamo contro l'articolo 15.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E' approvato*).

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 16.

A favore della Gestione speciale per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui all'articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, numero 1047, è concesso un contributo straordinario di lire 7 miliardi a carico dello Stato.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede, in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del capitolo 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61 destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*E' approvato*).

Art. 17.

La misura del contributo previsto dall'articolo 8 della presente legge, nonché le misure dei contributi posti a carico delle imprese condotte da coltivatori diretti soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie, ai sensi dell'articolo 22, lettere *b*) e *c*) della legge 22 novembre 1954, n. 1136, possono essere determinate, per periodi non inferiori all'anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in relazione al fabbisogno delle rispettive gestioni, calcolato in base alle risultanze finanziarie degli esercizi precedenti, nonché alla entità del concorso dello Stato.

Le modificazioni in aumento non possono, in ogni caso, superare un incremento massimo del 30 per cento rispetto alla misura del contributo precedentemente in vigore.

P R E S I D E N T E Gli emendamenti soppressivi dell'articolo, presentati dai senatori Spezzano ed altri e Moltisanti ed altri, sono stati ritirati.

Da parte dei senatori De Leonardis, Bosi ed altri è stato presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo 17 con il seguente:

« Eventuali variazioni della misura del contributo previsto dall'articolo 8 della presente legge, nonché le misure dei contributi posti a carico delle imprese condotte da coltivatori diretti, soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie, ai sensi dell'articolo 22 lettere *b*) e *c*) della legge 22 novembre 1954, n. 1136, possono essere attuate solo per legge e nulla può essere innovato in questa materia sia per provvedimento ministeriale o in via amministrativa ».

Il senatore De Leonardis ha facoltà di svolgerlo.

D E L E O N A R D I S . Con l'articolo 17 del testo governativo viene introdotta una innovazione veramente eccezionale in tutto il sistema legislativo. Abbiamo votato contro l'articolo 15 e ne abbiamo dette le ragioni, perchè praticamente anch'esso rappresenta una profonda modifica rispetto ai principi stessi delle leggi fondamentali sull'assicurazione di invalidità, vecchiaia e malattia per i coltivatori diretti. Si tratta di fissare questi contributi in una certa misura. Oggi questa misura viene completamente capovolta. Con l'articolo 17, nientemeno, si attribuisce poi al Governo la facoltà di aumentare anno per anno i contributi del 30 per cento. In tal modo lo stesso coltivatore diretto assicurato non saprà mai qual è la somma che andrà a pagare, perchè il Governo potrà stabilire un aumento senza che intervenga il Parlamento.

Sono aumenti a spirale, perchè il contributo di 41 lire approvato con l'articolo 15 per ogni giornata lavorativa per gli uomini, l'anno venturo potrà diventare di 53 lire, l'anno seguente di 68 lire, finchè il terzo anno potrà essere raddoppiato.

Per queste ragioni sosteniamo che qualunque aumento dovrà essere deliberato dal Parlamento. Voi avete già fissato con l'articolo 15 un aumento dei contributi, ma non date nessuna possibilità agli appartenenti alle mutue, che ne avrebbero diritto, di decidere la misura dei contributi. Togliete qualsiasi carattere democratico alle mutue, obbligate i coltivatori a pagare i contributi, senza sapere a quali prestazioni hanno diritto.

Perciò noi chiediamo, con questo emendamento, che le prerogative del Parlamento non vengano limitate dalle continue deleghe date al Governo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

D I G R A Z I A , *relatore*. La Commissione sarebbe contraria, comunque si rimette al Governo.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è decisamente contrario all'introduzione di questa norma.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo proposto dai senatori De Leonardis ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 17.

(*E' approvato*).

Passiamo ora all'articolo 18. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 18.

La spesa relativa alla determinazione, all'accertamento e alla riscossione dei contributi e all'accertamento dei soggetti all'obbligo assicurativo, ai sensi della presente legge e delle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, e 22 novembre 1954, n. 1136, è posta a carico delle

gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.

L'ammontare relativo è annualmente determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in misura che, in ogni caso, non deve superare il due per cento dell'importo delle prestazioni erogate da dette gestioni.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti soppressivi dell'intero articolo: l'uno da parte dei senatori Spezzano, Bitossi, Mammucari, Fiore ed altri; l'altro da parte dei senatori Moltisanti, Crollalanza, Franza ed altri.

S I M O N U C C I . Ritiriamo il nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè i proponenti non insistono sull'emendamento, metto ai voti l'articolo 18. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E' approvato*).

Passiamo all'articolo 19. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 19.

Sono chiamati a far parte del Comitato di vigilanza costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047:

- 1) un rappresentante del Ministero della agricoltura e delle foreste;
- 2) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- 3) il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in seno al Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Un emendamento soppressivo dell'intero articolo è stato presentato dai senatori Spezzano, Bitossi, Mammucari, Fiore, Sereni, Si-

monucci, Fortunati, Boccassi, De Leonardis, Bosi, Ristori e dai senatori Moltisanti, Crollalanza, Massimo Lancellotti, Franza, D'Albora, Turchi e Barbaro.

I senatori Sereni, Simonucci, Marchisio, Gramegna ed altri hanno inoltre presentato un emendamento tendente a premettere, al primo comma, le parole « con voto consultivo ». Analogo emendamento è stato presentato dai senatori Di Prisco, Milillo, Masciale ed altri; esso tende ad inserire, al primo comma, dopo le parole « sono chiamati a far parte », le altre « con voto consultivo ».

Il senatore Simonucci ha facoltà di svolgere i suoi emendamenti.

S I M O N U C C I. Il problema del Comitato di vigilanza fu affrontato già dal Governo delle cosiddette « convergenze parallele » che un anno e mezzo fa, con un disegno di legge, propose la modificazione del Comitato stesso, allo scopo di aumentare il numero dei membri con nuovi elementi.

Attualmente il Comitato è costituito da 13 membri, di cui 8 sono rappresentanti delle categorie assicurate e 5 sono nominati in rappresentanza di Ministeri e di Enti previdenziali. In tal modo il legislatore, con la legge n. 1047, di proposito ha voluto assicurare, in questo Comitato di vigilanza, la maggioranza ai rappresentanti delle categorie assicurate.

Ora, con questa disposizione che viene riproposta in questo disegno di legge, anziché chiedere l'aumento di 6 membri, si chiede l'aumento di 3; arriveremo così ad avere un Comitato formato da 8 rappresentanti delle categorie assicurate e da 8 rappresentanti dei vari Ministeri ed Enti previdenziali.

Noi riteniamo che questa modificazione alteri l'equilibrio di questo Comitato di vigilanza, in quanto toglie la maggioranza ai rappresentanti degli assicurati, maggioranza che il legislatore aveva richiesto e voluto attraverso la legge n. 1047.

Noi riteniamo che ciò non sia giusto, e non è giusto anche per il fatto che il partito di maggioranza non dovrebbe avere alcuna preoccupazione, in quanto i rappresentanti delle categorie interessate sono uomini, evi-

dentemente, designati dalla « bonomiana », uomini, quindi, di sicura fede democristiana e, certamente, non della sinistra.

Non comprendiamo, perciò, perchè si insista a voler modificare la composizione di questo Comitato.

Chiediamo pertanto la soppressione dello articolo; oppure, in via subordinata, chiediamo che questi tre nuovi membri abbiano soltanto voto consultivo.

P R E S I D E N T E. Il senatore Di Prisco ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

D I P R I S C O. Il nostro emendamento, praticamente, dice la stessa cosa della subordinata proposta dai senatori Sereni ed altri. Solo che, per ragioni tecniche, ne abbiamo modificato un poco il testo, spostando le parole.

La considerazione di fondo è la seguente. Noi abbiamo avuto un Comitato di vigilanza che ha svolto in maniera sufficientemente buona tutta la sua attività in questo periodo di tempo, soprattutto da quando, con la legge del 1957, si è instaurato un nuovo sistema nel trattamento pensionistico dei coltivatori diretti.

I risultati buoni sono derivati proprio dallo spiccato senso di responsabilità dimostrato dai rappresentanti delle organizzazioni interessate i quali, a quel livello, hanno portato sempre una parola di equilibrio e di giustizia.

Il fatto di immettere nuovi membri con voto deliberativo indubbiamente altera questa composizione; non solo, ma mi consentirete di dire che c'è la tendenza a burocratizzare una Commissione che, invece, nello spirito che ha sempre animato i suoi lavori, ha tenuto conto delle aspirazioni delle categorie interessate.

Per questo noi diciamo che, se c'è una esigenza di carattere tecnico, la partecipazione di questi nuovi rappresentanti può essere a titolo consultivo; ma se si altera la composizione, si tende ad alterare il criterio che ha sempre ispirato i lavori della Commissione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sugli emendamenti in esame.

D I G R A Z I A , *relatore*. La Commissione è contraria. Si rimette comunque al Governo.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la soppressione dell'articolo 19, proposta rispettivamente dai senatori Spezzano, Bitossi ed altri e Moltisanti, Crollanza ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Sereni, Simonucci ed altri e dai senatori Di Prisco, Milillo ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 19. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 20.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 20.

In applicazione di quanto stabilito dal precedente articolo 1 l'assicurato è tenuto a denunciare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'atto della domanda di pensione a carico della Gestione speciale, i trattamenti di pensione di cui egli risulta titolare o per i quali ha presentato domanda di liquidazione.

Il titolare di pensione è tenuto a denunciare all'Istituto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli altri trattamenti di pensione di cui risulta titolare e, nel termine di trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi nuova liqui-

dazione di pensione o variazione nella misura dei trattamenti anzidetti.

P R E S I D E N T E . I senatori Spezzano, Simonucci ed altri e i senatori Moltisanti, Crollanza ed altri hanno proposto la soppressione di questo articolo.

S I M O N U C C I . Non insistiamo sull'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 20. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 21.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 21.

I coltivatori diretti ed i mezzadri e coloni che abbiano conseguito il trattamento di pensione ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, sono tenuti a confermare con apposita dichiarazione, da presentarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su modulo predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che per gli anni di contribuzione e di assicurazione considerati ai fini del diritto al trattamento di pensione si sono dedicati alla diretta e manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame in forma esclusiva o almeno prevalente rispetto ad altre attività, secondo i criteri di cui al precedente articolo 2.

Le competenti sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, d'intesa con gli uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati, procedono al controllo delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente.

Qualora risulti accertata l'inesistenza della condizione di cui al primo comma del presente articolo, il Servizio per i contribu-

ti agricoli unificati e l'Istituto nazionale della previdenza sociale adotteranno i provvedimenti di rispettiva competenza in ordine alla cancellazione dagli elenchi nominativi degli assicurati ed alla revoca del trattamento di pensione indebitamente goduto.

Contro tali provvedimenti agli interessati sono dati i ricorsi di cui all'articolo 10 della presente legge, per quanto riguarda la cancellazione dagli elenchi, ed il ricorso al Comitato di vigilanza di cui all'articolo 8 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, per quanto concerne la revoca della pensione.

Nei confronti di coloro che omettano o ritardino la presentazione della dichiarazione, l'Istituto nazionale della previdenza sociale sospende il pagamento delle rate di pensione.

PRESIDENTE. I senatori Spezzano, Bitossi, Mammucari, Fiore, Sereni, Simonucci, Fortunati, Boccassi, De Leonardis, Bosi e Ristori; Valsecchi, Rosati, Criscuoli e Indelli; Carelli; Milillo, Di Prisco, Masciale, Alberti, Palumbo Giuseppina, Zanoni, Arnau-di, Barbareschi e Iorio; Moltisanti, Crollanza, Franza, Massimo Lancellotti, D'Albora, Turchi e Barbaro hanno presentato cinque identici emendamenti tendenti a sopprimere l'articolo 21.

Poichè i proponenti rinunciano a svolgerli, invito la Commissione ed il Governo a dichiarare se accettano la soppressione dello articolo 21.

DIGRAZIA, *relatore*. La Commissione è d'accordo per la soppressione.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo consente con il parere espresso dalla Commissione e non si oppone alla soppressione dell'articolo 21.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la proposta di soppressione dell'articolo 21. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E' approvata*).

I senatori Sereni, Marchisio, Gramegna, Mammucari, Bosi, De Leonardis, Fortunati, Ruggeri, Simonucci, Boccassi, Bitossi e Spezzano hanno presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 21. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

« *Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:*

” Le pensioni liquidate nella Gestione speciale alla data della entrata in vigore della presente legge con decorrenza anteriore a due anni dalla data stessa non possono essere revocate, salvo il caso di dolo da parte del pensionato ” ».

PRESIDENTE. Il senatore Simonucci ha facoltà di illustrare questo emendamento.

SIMONUCCI. Con questo articolo si vuole impedire la revoca della pensione di vecchiaia concessa ai contadini negli anni 1958-1959 in base a criteri di interpretazione della legge n. 1047; tali criteri successivamente furono modificati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale attraverso apposite circolari.

In base ai nuovi criteri si sta già attuando, infatti, una revisione delle pensioni contadine.

Con questo emendamento, pertanto, vogliamo che non si proceda più a cancellazioni arbitrarie e che si reintegrino nel diritto alla pensione, e quindi anche all'aumento, coloro che sono stati arbitrariamente cancellati in base ad interpretazioni date dal Ministero, e non in base allo spirito e alla lettera della legge.

RISTORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RISTORI. Mi sembra che anche l'onorevole Ministro ebbe ad affermare che le presenti disposizioni riguardano il futuro e quindi non hanno effetto retroattivo. Questo articolo aggiuntivo serve a sanzionare il pensiero espresso dall'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

DIGRAZIA, *relatore*. La Commissione è contraria a questo emendamento per-

chè in contrasto con quanto abbiamo già esposto precedentemente.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario perchè, qualora si verificasse quello che paventa il senatore Simonucci, gli interessati potrebbero ricorrere ai competenti organi giurisdizionali per la tutela dei propri interessi, senza che ci sia bisogno di sancire questo diritto in una norma di legge.

PRESIDENTE. Senatore Simonucci, insiste nell'emendamento?

SIMONUCCI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Il seguente emendamento proposto dai senatori Menghi, Angelilli, Tirabassi, Braccesi, Restagno e Conti deve intendersi precluso:

« Sostituire il primo comma con il seguente:

” I coltivatori diretti ed i mezzadri e coloni che abbiano conseguito il trattamento di pensione ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, sono tenuti a confermare essere corrispondente alla verità l'attestazione, in precedenza rilasciata dal Servizio per i contributi agricoli unificati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 22 della legge citata, che, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge stessa, hanno fatto parte come unità attive dei nuclei familiari diretto-coltivatori o mezzadrili-colonici ».

Si dia lettura dell'art. 22.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 22.

Gli assicurati per i quali successivamente all'entrata in vigore della presente legge l'iscrizione alla Gestione speciale per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, avvenga dopo il compimento del sessantesimo anno di età per gli uomini e del cinquantesimo anno per le donne, hanno titolo soltanto alla pensione di vecchiaia.

Resta fermo il diritto della vedova e quello degli orfani del titolare della impresa diretto-coltivatrice, mezzadrile e colonica al trattamento di reversibilità, secondo le norme di cui all'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, in caso di morte del pensionato ovvero di iscritto che aveva raggiunto i periodi minimi di assicurazione e di contribuzione occorrenti per la liquidazione della pensione di vecchiaia.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati cinque emendamenti soppressivi: il primo dai senatori Spezzano, Bitossi, Mammucari, Fiore, Sereni, Simonucci, Fortunati, Boccassi, De Leonardis, Bosi e Ristori; il secondo dai senatori Menghi, Angelilli, Tirabassi, Braccesi, Restagno e Conti; il terzo dai senatori Di Prisco, Milillo, Masciale, Alberti, Palumbo Giuseppina, Zanoni, Barbareschi, Arnaudi e Iorio; il quarto dai senatori Moltisanti, Crollanza, Franza, Massimo Lancellotti, D'Albora, Turchi e Barbaro; il quinto dai senatori Sereni, Marchisio, Gramagna, Mammucari, Bosi, De Leonardis, Fortunati, Ruggeri, Simonucci, Boccassi, Bitossi e Spezzano.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sulla proposta di soppressione dell'articolo 22.

DIGRAZIA, *relatore*. La Commissione è favorevole alla soppressione di questo articolo.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione dell'art. 22. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'art. 23.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 23.

Ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità le persone assicurate a norma della

presente legge sono equiparate agli operai delle categorie agricole.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati proposti due emendamenti soppressivi: il primo dai senatori Spezzano, Bitossi, Mammucari, Fiore, Sereni, Simonucci, Fortunati, Boccassi, De Leonardis, Bosi e Ristori; il secondo dai senatori Moltisanti, Crollalanza, Franza, Massimo Lancellotti, D'Albora, Turchi e Barbaro.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso su questi emendamenti soppressivi.

DIGRAZIA, *relatore*. La Commissione è contraria.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione dell'art. 23. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Da parte dei senatori Valsecchi, Rosati, Criscuoli e Indelli è stato presentato un emendamento sostitutivo dell'art. 23. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

" L'assicurato ha il diritto alla pensione d'invalidità quando sia riconosciuto invalido ai sensi del secondo comma del presente articolo e soddisfi le condizioni sui minimi di contribuzione e sui requisiti di anzianità di iscrizione nell'assicurazione obbligatoria stabilite dall'articolo 9, n. 2, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno, in occupazioni agricole confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo del suo guadagno normale " ».

PRESIDENTE. Il senatore Valsecchi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

VALSECCHI. La ragione che mi ha indotto a presentare questo emendamento, signor Presidente, è la seguente: se un coltivatore diretto o un mezzadro resta invalido si trova in condizioni peggiori rispetto ai lavoratori di altre categorie, in quanto in genere egli può occuparsi soltanto nel settore agricolo, non avendo altre specifiche capacità o attitudini professionali particolari. Non solo, ma generalmente le piccole aziende agricole, e quindi i coltivatori e i mezzadri, vivono assai lontano dai centri abitati dove si possono trovare altre possibilità di impiego. Mi pare quindi che l'emendamento potrebbe essere accolto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

DIGRAZIA, *relatore*. La Commissione è contraria perchè la materia è già disciplinata dalla legge.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo prega l'onorevole proponente e gli onorevoli senatori di voler riflettere sulla gravità dell'introduzione di un principio quale quello contenuto in questo emendamento.

Le percentuali di invalidità sono previste dalle leggi attuali con uguali criteri per tutte le categorie lavoratrici. L'onorevole proponente vorrebbe ora fare della categoria dei coltivatori diretti una categoria a sè stante in questo vasto mondo, e vorrebbe applicare a suo favore un principio del tutto nuovo ed eccezionale che verrebbe a sovvertire i principi generali che vigono nel campo assicurativo.

Se non erro, di fronte all'altro ramo del Parlamento, vi è proprio un disegno di legge che vorrebbe introdurre un analogo princi-

prio a favore di una categoria di professionisti quale è quella dei chirurghi. A parte il fatto che quel progetto si trova tuttora allo stato di studio, non vedo come si potrebbe applicare alla categoria dei lavoratori della terra, che è una categoria di lavoratori generici, un principio che, in estrema ipotesi, potrebbe essere applicato soltanto per la più raffinata e la più qualificata delle categorie di lavoratori.

Il Governo quindi non può che esprimere il suo più deciso parere contrario a questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Valsecchi, insiste sull'emendamento?

V A L S E C C H I . Non ho difficoltà a ritirarlo, anche perchè ho chiesto una soluzione globale del problema che riguarda il mondo del lavoro agricolo, e ho fiducia che il Governo provvederà.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 23. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 24.

C A R E L L I , *Segretario:*

Art. 24.

Agli assicurati ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, nei cui confronti viene meno l'obbligo assicurativo per effetto delle disposizioni di cui alla presente legge, è data facoltà di richiedere la prosecuzione dell'assicurazione nella Gestione speciale mediante versamenti volontari alle condizioni e con le modalità previste dalle norme vigenti.

Ai fini della prosecuzione volontaria di cui al comma precedente, le domande presentate dagli interessati entro sei mesi dall'ultimo giorno di pubblicazione degli elenchi degli assicurati relativi all'anno 1962, danno titolo all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria stessa con decorrenza dalla data di cessazione dell'obbligo assicurativo.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti soppressivi: il primo da parte dei senatori Spezzano, Bitossi, Mammucari, Fiore, Sereni, Simonucci, Fortunati, Boccassi, De Leonardis, Bosi e Ristori; il secondo da parte dei senatori Moltisanti, Crollalanza, Franza, Massimo Lancellotti, D'Albora, Turchi e Barbaro.

B O C C A S S I . Ritiriamo l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 24. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 25.

C A R E L L I , *Segretario:*

Art. 25.

A modifica di quanto disposto al primo comma dell'articolo 22 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, il requisito minimo di contribuzione richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia nel periodo tra il primo gennaio 1962 ed il 31 dicembre 1971, è raggiunto allorchè risulti coperto di contribuzione obbligatoria per l'attività soggetta all'obbligo assicurativo a norma della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e della presente legge, il numero di anni indicato nel seguente prospetto:

Numero anni coperti di contribuzione	
Anno	Uomini e Donne
1962	5
1963	6
1964	7
1965	8
1966	9
1967	10
1968	11
1969	12
1970	13
1971	14

I contributi complessivamente versati per il periodo dal 1957 al 1961 compreso, sono ragguagliati — per il periodo stesso — ad

un contributo annuo ogni 104 contributi giornalieri. A partire dal 1962, per anno di contribuzione utile — ai fini del primo comma del presente articolo — si intende quello per il quale risultano accreditati non meno di 104 contributi giornalieri indipendentemente dalle eccedenze che si verificano in ciascuno degli anni considerati.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

« *Sopprimere l'articolo* ».

SPEZZANO, BITOSI, MAMMUCARI, FIORE, SERENI, SIMONUCCI, FORTUNATI, BOCCASSI, DE LEONARDIS, BOSI, RISTORI;

« *Sopprimere l'articolo* ».

MENGGI, ANGELILLI, TIRABASSI, BRACCESI, RESTAGNO, CONTI;

« *Sopprimere l'articolo* ».

MOLTISANTI, CROLLALANZA, FRANZA, D'ALBORA, MASSIMO LANCELLOTTI, TURCHI, BARBARO;

« *Aggiungere, in fine, il seguente comma* :

” L'anzidetto requisito di 104 contributi annui può essere realizzato, sia dagli uomini che dalle donne, anche mediante l'integrazione volontaria dei contributi obbligatori. Tale integrazione può essere richiesta all'atto della presentazione della domanda di pensione anche per gli anni antecedenti, purché entro il periodo di validità delle norme transitorie ” ».

SERENI, MARCHISIO, GRAMEGNA, MAMMUCARI, BOSI, DE LEONARDIS, FORTUNATI, RUGGERI, SIMONUCCI, BOCCASSI, BITOSI, SPEZZANO.

P R E S I D E N T E . Ricordo che in questa sede occorrerà riprendere l'esame degli emendamenti accantonati: l'art. 4-bis proposto dai senatori Menghi, Angelilli ed altri;

l'emendamento sostitutivo degli ultimi due commi dell'articolo 8, proposto dagli stessi senatori Menghi, Angelilli ed altri, nonché l'emendamento sostitutivo all'ultimo comma dell'articolo 8 proposto dai senatori Sereni, Marchisio ed altri.

F I O R E , *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I O R E , *relatore di minoranza*. Nell'articolo 4-bis è fissato il minimo richiesto di contributi giornalieri, nel numero di 1560. Il Sottosegretario, onorevole Salari, ha fatto osservare che bisogna riferirsi, anziché ai braccianti eccezionali, ai braccianti occasionali. La risposta è semplice, perchè quando si fissano 104 contributi giornalieri annui per 15 anni, si hanno precisamente 1560 contributi. Senonchè questo articolo 4-bis del collega onorevole Menghi è in contraddizione con l'emendamento sostitutivo degli ultimi due commi dell'articolo 8 proposti dallo stesso collega Menghi. Infatti nel primo comma di quest'ultimo emendamento del senatore Menghi si dice che « ai fini dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia di cui alla presente legge, i contributi di cui al precedente comma sono dovuti, per le persone soggette all'obbligo assicurativo, in misura fissa pari a 156 giornate per gli uomini »; ciò è chiaramente in contraddizione con la cifra dei 1.560 contributi giornalieri e con la tabella dell'articolo 25, che praticamente fissa 104 contributi annui.

Mi pare quindi che non sia possibile accettare l'emendamento sostitutivo degli altri due commi dell'articolo 8 proposto dal senatore Menghi, e che d'altra parte non si debba confermare l'articolo 25 perchè (vorrei richiamare l'attenzione del Senato su questo) la tabella dell'articolo 25 peggiora le condizioni di pensionamento delle donne. Infatti, in base alle vecchie tabelle, i contributi necessari per il diritto a pensione erano 1.318, mentre in base alla nuova dovrebbero essere 1.456. E' ben strano che la parità fra gli uomini e le donne si attui soltanto quando si tratta di peggiorare le condizioni del-

le donne, e non quando si tratta di migliorarle.

Noi siamo dell'avviso, dunque, che per le donne si debbano mantenere le condizioni di cui alla legge n. 1047, anche perchè per gli uomini lo scaglionamento di cui all'articolo 25 rimane quello previsto dalla legge numero 1047.

D I P R I S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Vorrei invitare gli onorevoli colleghi a riflettere su questo, che è uno dei punti essenziali della legge. L'articolo 22 della legge del 1957, n. 1047, nella tabella per il periodo del 31 dicembre 1971, distingueva fra gli uomini e le donne; per le donne, a partire dal 1964, cominciava il periodo di avvicinamento ai 60 anni. Cioè nel 1968, secondo quella tabella, le donne sarebbero andate in pensione a 60 anni, mentre restavano fermi i 65 anni per gli uomini. Corrispondentemente, a partire dal 1968, i contributi giornalieri previsti per gli uomini e per le donne cominciavano a differenziarsi, in relazione a questa diversità del periodo del collocamento in pensione.

Ora, nella tabella dell'articolo 25 del progetto governativo, questa agevolazione a favore delle donne viene completamente a sparire. Il senatore Menghi evidentemente, nel proporre la soppressione dell'articolo 25, aveva in mente di far rimanere in vita l'articolo 22, dato che si tratta di un periodo transitorio che scade nel 1971; il senatore Menghi, evidentemente si era reso conto del fatto che l'articolo 25 era peggiorativo, soprattutto nei confronti delle donne, rispetto alla vigente legislazione.

Se così è, occorre veramente un po' di riflessione, perchè l'articolo 25, proposto dal Governo, presenta questo lato negativo soprattutto per le donne e poi, nell'ultimo comma, fa riferimento ai 104 contributi annui che sono invece necessari per la pensione; ed anche qui contraddice con l'altra proposta dei 156 contributi. Ora, se tutti siamo convinti che in tutte queste proposte ci sono norme utili ed opportune, cerchiamo di coordinare le norme migliori, ma non lasciamo

passare quelle che possono annullare completamente le intenzioni degli stessi proponenti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso.

D I G R A Z I A , *relatore*. La Commissione si rimette al Governo.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Siamo evidentemente giunti ad uno dei punti fondamentali di questo disegno di legge; anzi direi che con l'art. 25 siamo arrivati proprio al punto cruciale. Questo disegno di legge, che era stato predisposto e presentato dal Governo, naturalmente in obbedienza a certi criteri equitativi verso i coltivatori diretti e in rapporto alle possibilità del Governo stesso, ha subito delle notevoli variazioni nella giornata di ieri. Comunque, è ancora possibile rintracciare fino a questo momento un filo conduttore nella legge stessa; se però ora l'Assemblea dovesse approvare la soppressione dell'articolo 25, della legge presentata dal Governo non rimarrebbero che dei brandelli scuciti, vaganti ognuno per conto proprio, ognuno indipendente dall'altro.

Non mi sembrano esatte le obiezioni fatte dal collega Di Prisco e dal collega Fiore. Io mi permetto di sottoporre all'Assemblea due semplici cifre che voglio leggere, per non correre il rischio di sbagliare. Qualora non fossero approvati gli emendamenti che il Governo ha proposto all'articolo 4, che cosa accadrebbe, onorevoli senatori? In base all'articolo 15 che avete or ora approvato i contributi giornalieri fissati sono di lire 41 per gli uomini e 22 per le donne. Il pensionamento per gli uomini avverrebbe quindi col pagamento nell'intero quindicennio di sole lire 63.660, recuperabili dopo il pensionamento con sole 6 rate di pensione: 10 mila lire per 6 fa 60 mila lire. Quindi con 6 mensilità pagherebbero tutti questi contributi ai quali sono sottoposti. Il pensionamento per le donne avverrebbe col pagamento nell'intero quindicennio di sole lire 23.100, recuperabili dopo il pensionamento con sole 3 rate di pensione: 10 mila lire mensili per 3.

Mi pare quindi, onorevoli colleghi, che ci troviamo di fronte veramente al punto cruciale...

F I O R E , *relatore di minoranza*. Sono norme transitorie.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ripeto, se è possibile a questo punto rintracciare un filo di logica giuridica e fiscale in questo disegno di legge, noi lo possiamo rintracciare soltanto se l'articolo 25 viene mantenuto. Si tratta cioè di approvare gli emendamenti proposti dal Governo all'art. 4-bis proposto dal senatore Menghi, nonché di approvare l'emendamento Menghi all'articolo 8 e la soppressione del punto 4 dell'articolo 9.

Sono questi i punti cardine sui quali viene a poggiare questo disegno di legge. Caduti questi, il disegno di legge non avrebbe più nessuna ragione di esistere.

E' per questo che il Governo invita questa eletta Assemblea a voler respingere gli emendamenti soppressivi dell'articolo 25.

M E N G H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M E N G H I . Chiarisco che rinuncio al mio emendamento soppressivo dell'articolo 25. Ovviamente insisto sull'articolo aggiuntivo 4-bis con le modificazioni suggerite dal Governo e sull'emendamento all'articolo 8.

R U G G E R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R U G G E R I . Prima abbiamo deciso di rimandare la votazione dell'articolo 4-bis in sede di articolo 25, perchè tra questi articoli c'è un collegamento inevitabile, per effetto delle modifiche proposte dal Governo. Il Governo dice che dopo 15 anni, al massimo nel 1971, si ha diritto alla pensione. Ciò significa che coloro che chiedono la pensione debbono avere 1.560 contributi.

Allora o il Governo propone un emendamento all'articolo 25, e in tal caso la maggioranza potrà accogliere la modifica proposta

con l'articolo 4-bis; o, diversamente, non si può approvare l'articolo 4-bis emendato dal Governo.

E' questione non di linea politica, ma di aritmetica. Centoquattro moltiplicato per quindici fa 1.560. In altri termini, avverrebbe che i coltivatori diretti si troverebbero ad avere diritto alla pensione col decorso di quindici anni, e quindi col pagamento di 1.560 contributi, mentre nello stesso tempo, disponendo che occorrono 2.340 contributi, si prevede il decorso di 22 anni e mezzo.

C'è una contraddizione. Bisogna che il Governo si prenda la responsabilità di emendare prima l'articolo 25. Solo allora può presentare la sua modifica all'articolo 4-bis.

P R E S I D E N T E . Penso che l'articolo 25 e gli emendamenti ad esso connessi vadano ancora accantonati in attesa che la Commissione e i presentatori degli emendamenti raggiungano un'intesa.

D I P R I S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Mi scusi, signor Presidente, la sua proposta è saggia, ma, se mi consente, vorrei aggiungere un ulteriore elemento di chiarimento.

L'articolo 25 del Governo prevede i requisiti necessari, fino a tutto il 1971, per avere la pensione di vecchiaia.

Se introduciamo l'articolo 4-bis, allora ha ragione il senatore Ruggeri, perchè questo sovverte il criterio di cui all'articolo 25, anche fino al 1971. La proposta dell'articolo 4-bis avrebbe una sua logica qualora si dicesse che vale a partire dal 1972; in questo caso, sì! Ma se inseriamo qui questa norma, ha ragione, ripeto, il senatore Ruggeri; essa sovverte l'intero principio dell'articolo 25. Su questo non c'è dubbio.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, l'articolo 25, l'articolo 4-bis e gli emendamenti all'articolo 8 restano ancora accantonati.

Passiamo intanto all'articolo 26. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*

Art. 26.

Chiunque omette la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 9 o presenta la dichiarazione stessa inesatta o incompleta, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000.

E' altresì, punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 15.000 il mezzadro o il colono parziario che rifiuti di controfirmare la dichiarazione di cui al precedente comma.

E' del pari punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 15.000 chiunque contravviene all'obbligo della denuncia di cui al primo comma dell'articolo 21, ovvero presenta la denuncia stessa inesatta o incompleta.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Spezzano, Bitossi, Mammucari ed altri e da parte dei senatori Moltisanti, Crollalanza, Franza ed altri è stata proposta la soppressione di questo articolo. I proponenti hanno però comunicato di ritirare i loro emendamenti.

I senatori Di Prisco, Milillo, Masciale, Alberti ed altri, hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere al secondo comma, dopo le parole: « che rifiuti » le altre « senza giustificato motivo ». Identico emendamento è stato anche presentato dai senatori Sereni, Marchisio, Gramegna, Mammucari, Bosi, De Leonardis.

I senatori, Milillo, Di Prisco, Masciale, Alberti ed altri hanno inoltre proposto di sopprimere l'ultimo comma. Tale soppressione è conseguente alla soppressione dell'articolo 21.

Invito pertanto la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo ultimo emendamento.

D I G R A Z I A , *relatore*. La Commissione è d'accordo.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma, accolto dal Governo e dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E' approvato*).

Il senatore Milillo ha facoltà di illustrare il suo emendamento aggiuntivo.

M I L I L L O . E' un emendamento più che chiaro; bisogna che l'ammenda sia applicata solo nel caso di rifiuto ingiustificato. Ponete, ad esempio, il caso che la dichiarazione del concedente sia inesatta e, per questo motivo di inesattezza, il mezzadro si rifiuti di controfirmarla; mi pare che non possa esserci, in questa circostanza, motivo di applicare l'ammenda nei suoi confronti.

Bisognerà, cioè, vagliare le ragioni del rifiuto; perchè se tutto va bene, il mezzadro non può avere motivi per rifiutarsi di controfirmare. Ecco perchè mi sembra necessario includere l'inciso che noi abbiamo proposto.

Oltre tutto si tratta di una sanzione penale e prima di infliggerla bisognerà esaminare le ragioni. Non si può automaticamente dire: tu non hai firmato ed allora ti applichiamo l'ammenda.

R I S T O R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R I S T O R I . E' noto che il concedente non riceve alcun beneficio dal contributo che deve versare per assicurare la pensione ai mezzadri e quindi non vi ha alcun interesse. Si è talvolta verificato nel passato — e si può verificare nel futuro — che il concedente tenda a fare delle denunce infedeli in relazione alle capacità e alle necessità di lavoro che comporta la conduzione del podere a mezzadria. Che si premi il concedente e si punisca con una ammenda il mezzadro che si rifiuta di controfirmare una dichiarazione infedele mi sembra — io non sono un avvocato — un assurdo giuridico.

Invito pertanto il Senato ad approvare il nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

D I G R A Z I A , *relatore*. La Commissione è contraria... (*proteste dall'estrema sinistra*) ...perchè il mezzadro può sempre dichiarare i motivi per cui non intende firmare.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo non si oppone all'approvazione dell'emendamento Milillo, in quanto l'inserimento della frase « senza giustificato motivo » non reca alcun danno.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Di Prisco, Milillo ed altri e dai senatori Sereni ed altri, tendente ad aggiungere al secondo comma, dopo le parole « che si rifiuti », le altre « senza giustificato motivo ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E' approvato*).

Metto ai voti l'articolo 26 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 27. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 27.

Chiunque viola le disposizioni della presente legge, rendendo false dichiarazioni, o compiendo altri atti fraudolenti, è punito con la multa da lire 15.000 a lire 60.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

P R E S I D E N T E . I senatori Spezzano ed altri e i senatori Moltisanti ed altri hanno proposto la soppressione di questo articolo.

B O C C A S S I . Non insistiamo su questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 27. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 28.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 28.

Se, a seguito dei fatti di cui ai due articoli precedenti, è derivata, a favore dell'obbligato al pagamento dei contributi, una minore imposizione contributiva, l'obbligato stesso è tenuto al pagamento, oltre che del contributo o della parte di esso non versata, anche di una somma aggiuntiva pari all'importo dei contributi stessi.

P R E S I D E N T E . Anche di questo articolo è stata proposta la soppressione da parte dei senatori Spezzano ed altri e Moltisanti ed altri.

B O C C A S S I . Ritiriamo l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 28. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 29.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 29.

La vigilanza sull'esecuzione delle norme di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e alla presente legge è demandata all'Ispettorato del lavoro.

P R E S I D E N T E . Anche di questo articolo i senatori Spezzano ed altri e Moltisanti ed altri hanno proposto la soppressione.

B O C C A S S I . Ritiriamo l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 29. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 30.

C A R E L L I , *Segretario:*

Art. 30.

In attesa della emanazione delle norme concernenti il riordinamento delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, l'Istituto nazionale della previdenza sociale con deliberazione del Consiglio di amministrazione, da approvarsi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, provvede a fronteggiare gli eventuali disavanzi risultanti dalla Gestione speciale per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni mediante anticipazione da parte delle gestioni attive.

Le somme così anticipate saranno reintegrate alle gestioni nei modi e nei termini che saranno stabiliti nelle norme indicate al precedente comma.

Per le occorrenze di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro del tesoro, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, autorizza la Amministrazione delle poste ad effettuare il pagamento delle pensioni ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni, anche ad integrazione delle disponibilità, sul conto corrente postale intestato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel limite massimo dei disavanzi risultanti dalla Gestione speciale negli esercizi 1962-63 e 1963-64, mediante ricorso da parte dell'Amministrazione postale a particolari sovvenzioni da richiedersi alla Tesoreria statale.

Dette sovvenzioni, comunque, dovranno essere rimborsate non oltre il secondo esercizio finanziario successivo a quello in cui le sovvenzioni medesime vennero concesse, senza onere di interessi.

P R E S I D E N T E . Anche di questo articolo i senatori Spezzano ed altri e Moltisanti ed altri hanno proposto la soppressione.

B O C C A S S I . Non insistiamo su questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 30. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (*E' approvato.*)

Si dia lettura dell'articolo 31.

C A R E L L I , *Segretario:*

Art. 31.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche per gli eventuali fabbisogni occorrenti per l'attuazione delle norme di cui alla legge 12 agosto 1962, numero 1138, nel limite massimo dei crediti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale verso lo Stato, quale concorso finanziario dello Stato stesso, ai sensi dell'articolo 19 della legge medesima, per gli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64.

Le somme pagate dallo Stato all'I.N.P.S. in applicazione dell'articolo 19 della legge richiamata al comma precedente saranno dall'Istituto versate, senza oneri di interessi, in concomitanza con le riscossioni stesse, sul conto corrente istituito presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il servizio di pagamento delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti.

P R E S I D E N T E . I senatori Spezzano ed altri e Moltisanti ed altri hanno proposto la soppressione di questo articolo.

B O C C A S S I . Ritiriamo l'emendamento.

P R E S I D E N T E . I senatori Sereni, Marchisio ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « numero 1138 » con le altre « numero 1338 ».

M I L I L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I L I L L O . L'emendamento corregge un errore formale. La legge qui richiamata non porta il n. 1138 ma il n. 1338.

D I G R A Z I A , *relatore.* D'accordo.

F I O R E , *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I O R E , *relatore di minoranza*. Vorrei far osservare che negli articoli 30 e 31 si continua il malcostume, da parte del Governo, di affondare le mani nel Fondo adeguamento pensioni per tutte le esigenze; anzichè reperire i soldi necessari da altri cespiti, si va a colpire proprio i pensionati della Previdenza sociale attraverso il Fondo adeguamento pensioni.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 31 con la modifica proposta dai senatori Sereni ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 32.

Per l'esercizio finanziario 1962-63, lo Stato eroga, in unica soluzione, un contributo straordinario, di lire 5 miliardi per l'assistenza obbligatoria contro le malattie per i coltivatori diretti, ad integrazione del contributo di cui alla legge 29 giugno 1961, n. 576.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari.

Al finanziamento della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti si provvede con una quota del concorso globale annuo dello Stato di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 29 giugno 1961, n. 576, nella misura proposta, anno per anno, dal Consiglio centrale ed approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo i senatori Spezzano, Bitossi, Mammucari, Fiore, Sereni, Simonucci, Fortunati, Boccas-

si, De Leonardis, Bosi e Ristori hanno presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

” Per l'esercizio finanziario 1962-63, lo Stato eroga, in unica soluzione, un contributo straordinario di lire 5 miliardi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i coltivatori diretti, ad integrazione dei bilanci delle Casse mutue comunali deficitarie.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari ” ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Boccassi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B O C C A S S I . Con questo emendamento si tende a stabilire che per l'esercizio finanziario 1962-63 i 5 miliardi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i coltivatori diretti debbono essere dati ad integrazione dei bilanci delle Casse mutue comunali deficitarie. Il Ministro del tesoro viene nello stesso tempo autorizzato ad iscrivere con proprio decreto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i fondi all'uopo necessari. Si tratta in sostanza di una dizione più concisa e sintetica.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

D I G R A Z I A , *relatore*. La Commissione è contraria.

B E R T I N E L L I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Spezzano, Bitossi ed altri, non accettato né

dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 32. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'art. 33.

C A R E L L I , *Segretario:*

Art. 33.

All'onere di lire 18 miliardi e 500 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 15 e 32 della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento concernente la istituzione di una ritenuta di acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazione della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari e da quello riguardante nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo i senatori Spezzano, Bitossi, Mammucari, Fiore, Sereni, Simonucci, Fortunati, Boccassi, De Leonardis, Bosi e Ristori hanno presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario:*

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente :

" All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1962-63 si provvede per 18 miliardi e 500 milioni con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento concernente la istituzione di una ritenuta di acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazione della disciplina della nominatività dei

titoli azionari e da quello riguardante nuove disposizioni per la applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili.

Per l'onere rimanente si provvede con le maggiori entrate concernenti il bilancio dello Stato risultante alla data di entrata in vigore della presente legge " ».

B O C C A S S I . Ritiriamo questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 33. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

C A R E L L I , *Segretario:*

Art. 34.

Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 26 ottobre 1957, n. 1047:

articolo 1, secondo comma;
 articolo 3;
 articolo 4, secondo comma;
 articolo 5, commi dal primo al sesto;
 articolo 8, ultimo comma;
 articolo 11, penultimo comma;
 articolo 16;
 articolo 2 dalle parole « sempre che » sino alla fine dell'articolo.

Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 22 novembre 1954, n. 1136:

articolo 1, comma primo, dalla parola « semprechè » sino alla fine del comma;
 articolo 1, commi secondo e terzo;
 articolo 24, comma terzo.

E' altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con quelle dettate dalla presente legge.

P R E S I D E N T E . Gli emendamenti soppressivi di questo articolo, proposti dai senatori Spezzano, Bitossi, Mammucari, Fiore, Sereni, Simonucci, Fortunati, Boccassi, De Leonardis, Bosi e Ristori e dai senato-

ri Moltisanti, Crollalanza, Franza, Massimo Lancellotti, D'Albora, Turchi e Barbaro, sono stati ritirati dai proponenti. Metto pertanto ai voti l'articolo 34. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E' approvato).

Riprendiamo ora l'esame degli articoli e degli emendamenti accantonati.

B O C C A S S I. Poichè non è stato ancora raggiunto l'accordo, chiedo che la seduta sia sospesa per qualche minuto.

P R E S I D E N T E. Poichè non si fanno osservazioni, sospendo la seduta per un quarto d'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 11,20, è ripresa alle ore 11,35).

Ha facoltà di parlare il senatore De Bosio.

D E B O S I O. Signor Presidente, è stata chiarita anzitutto la situazione, cioè che non c'è nessuna contraddizione tra l'articolo 4-bis emendato dal Governo, l'articolo 8 e l'articolo 25. Questi tre articoli possono essere approvati senza creare in alcun modo delle contraddizioni o confusioni. Quanto poi alla posizione dei vari Gruppi, la maggioranza approva questi emendamenti; la minoranza si è riservata di proporre eventualmente un emendamento aggiuntivo, dopo aver preso atto dei chiarimenti avuti. Pertanto, a nome della maggioranza della Commissione, sono autorizzato a confermare che essa approva l'articolo 4-bis, come emendato dal Governo, i due ultimi commi dell'articolo 8, secondo la proposta Menghi, e l'articolo 25, di cui al testo governativo.

M A R C H I S I O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R C H I S I O. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anzitutto un chiarimento: non è proprio vero che non ci fosse contraddizione tra questi tre articoli. Non c'era contraddizione se davamo per approvato,

con una riserva mentale che non potevamo accettare, l'emendamento Menghi-Angelilli all'articolo 8. E' evidente che, se diamo per approvato un emendamento ancora da discutersi, in cui si pone un numero fisso di 156 contributi giornalieri per l'uomo, diventano logici anche l'articolo 4-bis corretto dal Governo e l'articolo 25 così come è. Il problema però era questo: l'articolo 8 emendato dal senatore Menghi l'abbiamo discusso? No, ed è questo che dovevamo fare prima. Approvando l'articolo 8 nella formulazione Menghi diventano logici gli altri due articoli. Ora, a questo punto, la nostra parte, dopo maturo esame, dichiara che potrebbe accettare i tre articoli in blocco come proposti, cioè il 4-bis emendato dal Governo, che porta a 2340 i contributi, l'articolo 25, tale e quale com'è, con questa tabella nuova, nonché l'emendamento Menghi all'articolo 8, che porta a 156 il numero fisso dei contributi, anche perchè questo impedisce che, applicando l'articolo 22 della legge n. 1047, passato il periodo transitorio, ci si debba riferire alla legge fondamentale sulla Previdenza sociale, che sarebbe peggiorativa, che porterebbe i coltivatori a dover andare in pensione dopo 17 o 18 anni.

A questo punto noi avanziamo una subordinata. Accettiamo tutto, anche che si paghino 156 giornate all'anno quando se ne fanno solo 30 o 40, sebbene ciò abbia un aspetto di assurdità. Io coltivatore faccio 50 giornate, perchè debbo pagare per 156? È assurdo ed illogico. Ma noi diciamo che si può accettare di pagare 156 giornate, salvo che per il periodo transitorio, per cui le 156 giornate di contributo fisso non sono necessarie. Per il periodo transitorio, fino al 1971, non è necessario che il coltivatore comunque paghi un minimo fisso per 156 giornate, ma è sufficiente che paghi per 104 giornate. In via subordinata, dunque, come dicevo, accettiamo tutto, salvo a fissare per il periodo transitorio il minimo di 104 giornate. Questa sarebbe una correlazione logica tra l'articolo 8 e l'articolo 25, perchè lì si parla di non meno di 104 contributi.

Altrimenti si avrebbe un indebito arricchimento della Cassa, se si pagassero 156 giornate quando ne bastano 104.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sulla proposta dal senatore Marchisio.

D I G R A Z I A , *relatore*. La Commissione è contraria.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si riporta alle precedenti dichiarazioni, nelle quali ha posto in luce, con la lettura di alcune cifre, qual è la situazione attuale in base alle contribuzioni minime e quale verrebbe ad essere secondo le contribuzioni volute dall'emendamento dell'onorevole Marchisio.

Non ritiene pertanto di dover ripetere quanto è già stato chiaramente qui annunciato e non ritiene di dover ricordare nemmeno le gravissime conseguenze cui si andrebbe incontro variando ciò che è contenuto negli emendamenti proposti agli articoli 4, 8 e 25.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento proposto dai senatori Marchisio, Simonucci, Boccassi, Bosi, Ristori, Gramegna, Fiore e Mammucari, tendente ad aggiungere all'emendamento sostitutivo degli ultimi due commi dell'articolo 4-bis, proposto dai senatori Menghi ed altri, il seguente comma: « Per il periodo transitorio la misura fissa minima è pari a 104 giornate sia per gli uomini sia che per le donne ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 4-bis proposto dai senatori Menghi, Angelilli ed altri, che, con gli emendamenti proposti dal Governo risulta così formulato:

Art. 4-bis.

I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, conseguono:

a) il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età per gli uomini e del 60° anno di età per le donne, quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati ed accreditati in favore del

soggetto almeno 2340 contributi giornalieri per gli uomini e 1560 per le donne e i giovani;

b) il diritto alla pensione d'invalidità a qualunque età, quando siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati almeno 780 contributi giornalieri per gli uomini e 520 per le donne.

Ai soli fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione rispettivamente per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità nonchè per il diritto alla pensione ai superstiti ai sensi del primo comma dell'art. 13 sub 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, possono essere computati in favore dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni, per ciascun anno, non più di 156 contributi giornalieri per gli uomini e non più di 104 contributi giornalieri per le donne ed i ragazzi.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E' approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento proposto dai senatori Menghi, Angelilli, Tirabassi ed altri tendente a sostituire gli ultimi due commi dell'articolo 8 con i seguenti:

« Ai fini dell'assicurazione d'invalidità e vecchiaia di cui alla presente legge, i contributi di cui al precedente comma sono dovuti per le persone soggette all'obbligo assicurativo in misura fissa pari a 156 giornate per gli uomini ed a 104 per le donne. Ai fini dell'assicurazione contro le malattie, il contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 22 della legge 21 novembre 1954, n. 1136, è dovuto sul complesso delle giornate accertate agli effetti dell'assicurazione invalidità e vecchiaia ai sensi del comma precedente.

In ogni caso le giornate tassabili per ciascun nucleo familiare del coltivatore diretto non possono essere applicate in misura inferiore a 50 e superiore a 150 giornate per ciascun componente ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E' approvato*).

L'emendamento dei senatori Sereni, Marchisio ed altri, tendente a sostituire all'articolo 8, ultimo comma, primo periodo, le parole: « in misura non inferiore a 104 giornate », con le altre: « in misura non inferiore a 80 giornate », deve, pertanto, intendersi precluso.

Metto ora ai voti l'articolo 25, che vi leggo:

Art. 25.

A modifica di quanto disposto al primo comma dell'articolo 22 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, il requisito minimo di contribuzione richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia nel periodo tra il primo gennaio 1962 ed il 31 dicembre 1971, è raggiunto allorchè risulti coperto di contribuzione obbligatoria per l'attività soggetta all'obbligo assicurativo a norma della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e della presente legge, il numero di anni indicato nel seguente prospetto:

Numero anni coperti di contribuzione	
Anno	Uomini e Donne
1962	5
1963	6
1964	7
1965	8
1966	9
1967	10
1968	11
1969	12
1970	13
1971	14

I contributi complessivamente versati per il periodo dal 1957 al 1961 compreso, sono ragguagliati — per il periodo stesso — ad un contributo annuo ogni 104 contributi giornalieri. A partire dal 1962, per anno di contribuzione utile — ai fini del primo comma del presente articolo — si intende quello per il quale risultano accreditati non meno di 104 contributi giornalieri indipendentemente dalle eccedenze che si verificano in ciascuno degli anni considerati.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E' approvato).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto sul complesso del disegno di legge il senatore Sereni. Ne ha facoltà.

S E R E N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, credo che chi leggerà il testo legislativo, che siamo venuti elaborando attraverso questa approfondita discussione, dovrà giungere, quasi inevitabilmente, almeno di primo acchitto, a una di quelle conclusioni qualunquistiche che largamente si sogliono trarre quanto alla incompetenza, alla incapacità dei parlamentari in genere, e di quelli del nostro Paese in particolare.

Così come esce da questa nostra discussione, il testo di legge è, in effetti, un testo di legge contraddittorio dal punto di vista del suo orientamento politico-sociale, contraddittorio dal punto di vista giuridico, contraddittorio dal punto di vista della sua copertura finanziaria, contraddittorio dal punto di vista della sua stessa possibilità tecnica di applicazione.

Credo che, ricevendolo, il Presidente della Repubblica, che fra l'altro è un esimio giurista e un uomo di Governo e di Stato di larga esperienza, avrebbe tutti i motivi per fare uso di quella sua prerogativa che gli consente di rinviare alle Camere un provvedimento.

Citerò io stesso, tra poco, scegliendoli tra i più rilevanti, degli esempi delle contraddizioni alle quali mi son riferito. E tuttavia credo che quel giudizio, quelle conclusioni qualunquistiche, alle quali or ora accenno, sarebbero, come generalmente avviene, delle considerazioni superficiali, frutto semplicemente di improvvisazioni da parte di chi le fa. Queste contraddizioni non sono, in realtà, delle contraddizioni di incompetenza, derivanti cioè da incompetenza nostra. Da parte del relatore di maggioranza, è vero, anche dei fatti di pura e semplice incompetenza « bufalina » (permettetemi l'espressione), che portava a dire « no » a qualsiasi proposta dell'opposizione, si sono effettivamente manifestati nel corso di questo dibattito. Abbiamo così sentito, a più riprese, il relatore di maggioranza dire « no », dichiararsi contrario, a proposito di argomenti che non aveva neanche ascoltati, o che, comunque, non aveva evidentemente intesi. Ma questi restano

dei casi particolari. Il fatto essenziale non è, per contro, un fatto di incompetenza, bensì la manifestazione di una contraddizione politica profonda che c'è all'interno del Partito della democrazia cristiana, all'interno del Governo di centro-sinistra e, direi, in qualche caso, nell'animo stesso di alcuni esponenti del Partito di maggioranza relativa, in quest'Aula e fuori di quest'Aula.

Facciamo brevissimamente la storia del presente provvedimento legislativo. Si è partiti non già da un'intenzione di adeguamento dei minimi di pensione da parte del Governo, bensì dalla pressione di un vasto movimento contadino, che è venuto impegnando dapprima le diverse organizzazioni sindacali e professionali nella rivendicazione degli assegni familiari: nella richiesta, cioè, di un provvedimento di elementare equiparazione dei coltivatori diretti del nostro Paese con quelli degli altri Paesi del Mercato europeo. E' stata per contro l'organizzazione che io ho l'onore di dirigere, l'Alleanza nazionale contadini, quella che sola dapprima ha proposto, insieme col problema degli assegni familiari, quello dell'adeguamento delle pensioni dei coltivatori diretti; e ci siamo compiaciuti del fatto che, dopo grandi manifestazioni, le quali hanno impegnato non solo gli aderenti della nostra organizzazione, bensì anche quelli della Confederazione coltivatori diretti, i dirigenti di quest'ultima siano stati indotti a proporre, anch'essi, l'urgente rivendicazione da noi avanzata.

Proprio da questo momento, tuttavia, si è avviato — e invano il collega Menghi ha tentato qui una difesa di ufficio dell'onorevole Bonomi — quello che, piuttosto che una trattativa, io definirei un baratto. Sono stato anch'io uomo di Governo, si badi bene, e comprendo che vi siano, per un Governo, dei limiti, delle particolari responsabilità, delle quantità da calcolare e da pesare nel loro rapporto reciproco. Più difficile mi riesce d'intendere — e per questo ho parlato di baratto — l'atteggiamento, nella trattativa, di un'organizzazione professionale che pretende di rappresentare e di difendere gli interessi dei coltivatori diretti. La sua forza e i suoi particolari rapporti col Governo, essa li ha usati, in questo caso, non già per far avanzare le rivendicazioni della categoria,

bensì per barattare, appunto, contro l'adeguamento delle pensioni, una rivendicazione già accolta dal Governo, quale era quella degli assegni familiari.

Eccoci dunque a questo punto dell'iter prelegislativo del provvedimento in esame: impegno del Governo di centro-sinistra sull'adeguamento delle pensioni, assunto, non lo dimentichiamo, in sostituzione di quello iniziale, relativo agli assegni familiari, che avrebbe comportato un impegno finanziario non certo minore. Un passo in avanti e uno indietro, insomma, anche se non vogliamo disconoscere, si badi bene, l'importanza prioritaria che — secondo la nostra proposta stessa — l'adeguamento delle pensioni ai coltivatori diretti deve assumere, ai fini dell'avvio al passaggio ad un sistema nazionale di sicurezza sociale nel nostro Paese. Ma non si è trattato, in realtà, solo di una scelta prioritaria, che potesse, se non altro, assumere un valore di principio. Proprio a questo punto, in effetti, una parte della Democrazia Cristiana ha rivelato apertamente le linee di un piano politico, che vogliamo credere non sia quello della maggioranza, e neanche quello risultante dagli impegni del Governo di centro-sinistra. E' il piano ben noto di chi punta, per la soluzione dei problemi dell'agricoltura italiana, su di un suo ammodernamento tecnico ed organizzativo: con la progressiva liquidazione, magari, di certi suoi più pesanti impacci semifeudali, ma con un indirizzo nettamente capitalistico, che lasci sostanzialmente intatte le sue strutture proprietarie e monopolistiche. E' il piano, insomma, dell'onorevole Rumor, e forse dell'onorevole Medici: a questo piano, appunto, e non certo agli espliciti impegni di tutto il Governo, si è ispirato il disegno di legge governativo, barattato dall'onorevole Bonomi con la rinuncia agli assegni familiari.

Bisogna dire che — sulla linea che quel piano comporta — il disegno in esame si muoveva e si muove in maniera del tutto conseguente. Si è parlato qui di mutuati e di pensionati « abusivi ». Ebbene, permettemi di dire che — per il mio lavoro di dirigente di un'organizzazione professionale — ho una certa esperienza personale di queste cose. Ho in proposito, ad esempio, un'esperienza concreta, che risale al tempo in cui il

Ministero del lavoro era diretto dall'onorevole Gui. Essa si riferisce al comune di Genazzano (poco distante da Roma, come sapete), dove si dovevano svolgere le elezioni per la Mutua dei coltivatori diretti. Si trattava di un Comune amministrato dalle forze di sinistra, e dove — anche tra i coltivatori diretti — la maggioranza era senz'altro acquisita a queste forze. Ma quindici giorni prima delle elezioni per la Mutua, nell'elenco dei coltivatori diretti si introducono non so se 90 o 95 nomi nuovi, di persone che con i coltivatori diretti non avevano nulla a che fare, ma il cui voto, in compenso, era assicurato alla lista dell'organizzazione bonomiana. Questa falsificazione avveniva in violazione di ogni legge, di ogni norma interpretativa stessa, che esclude — come è noto — per il termine di tre mesi ogni variazione degli elenchi la quale deve essere, comunque, approvata da una commissione comunale, presieduta dal Sindaco. In questo caso, si badi bene, il sindaco era comunista e — non foss'altro che per interesse di parte — egli non avrebbe certo dato il suo assenso a questa violazione delle più elementari norme di legge. Ma la falsificazione degli elenchi, il loro gonfiamento con una massa di « abusivi » fu realizzato, in questo caso, come 100 cento altri; e quando, con l'onorevole Rodano, e con una delegazione di coltivatori diretti di Genazzano, ci recammo dall'onorevole Gui, per richiedere il suo intervento contro questo scandalo, egli ci rispose, testualmente: « È così, se vi piace; e se non vi piace, è così lo stesso ».

G A V A . Bisognava dirlo in presenza dell'onorevole Gui questo!

S E R E N I . A suo tempo lo abbiamo detto in sua presenza.

G A V A . E vi ha risposto.

M A M M U C A R I . Anche l'onorevole Rumor doveva essere qui poiché interessa anche lui. Il fatto è che avete scaricato su Bertinelli la responsabilità degli altri.

S E R E N I . Ci sono anche nostre precise denunce e delle interpellanze che abbia-

mo presentate al riguardo. La risposta precisa data a suo tempo dall'onorevole Gui a due parlamentari, a me e all'onorevole Rodano, nonché alla delegazione dei coltivatori diretti di Genazzano, è stata proprio questa: se vi piace, è così, altrimenti è così lo stesso.

Di questo tipo sono, in realtà, i mutui e pensionati « abusivi ». Ma di questi si è accuratamente evitato — e ne intendiamo bene le ragioni! — di parlare nelle relazioni governativa e di maggioranza. Avete diffusamente e ripetutamente parlato di « abusivi », invece, in tutt'altro senso: con riferimento, cioè, a quelle centinaia di migliaia di coltivatori diretti che — per l'esiguità del fondo di cui dispongono e per mancanza di altra possibilità di occupazione — risultano impegnati, nel corso dell'anno, per un complesso di giornate lavorative relativamente piccolo. Nè vale nascondersi, come qui si è fatto, dietro l'affermazione che una figura come quella del coltivatore diretto che solo per poche decine di giornate all'anno trova un'occupazione sul suo fondo, non potrebbe esistere. Dall'età di 18 anni, per fini di ricerca scientifica, prima ancora che per un impegno politico, io giro per le campagne italiane; e permettetemi di dire — in base a questa mia personale esperienza — che non solo nel Mezzogiorno, ma in molte altre parti della montagna e della collina italiana, figure come questa, della quale si pretende di negare l'esistenza, costituiscono a tutt'oggi (e non solo costituivano per il passato) una categoria sociale di notevolissima consistenza numerica. L'esodo rurale stesso, che si è sviluppato in forme così tumultuose negli ultimi anni, non ha per nulla sostanzialmente intaccato tale consistenza: esso investe invero, sovente, non tanto il contadino più povero, quanto il contadino (e particolarmente il mezzadro) relativamente meno disagiato, che non accetta più di vivere nelle condizioni di inferiorità economica e civile alle quali è condannato in campagna, e che lascia il proprio podere, proprio perchè qualche suo risparmio gli consente di affrontare con meno incerte prospettive l'avventura del passaggio ad un'occupazione in città.

Tutte le fonti, tutti i rilevamenti e le statistiche ufficiali stesse, d'altronde, son lì a confermare queste mie considerazioni; e proprio

questo ci spiega perché, nonostante l'imponenza dell'esodo rurale, il fenomeno della sottoccupazione resti tanto grave in larghi settori delle nostre campagne; e perché, d'altra parte, la persistenza di tali fenomeni di sottoccupazione non escluda per nulla l'affiorare dell'altro fenomeno (solo in apparenza contraddittorio) di una deficienza di mano d'opera, sempre più largamente lamentata in altri settori della nostra agricoltura stessa.

Non confondiamo dunque, quando parliamo di coltivatori diretti « abusivi », che giustamente vanno esclusi da un sistema previdenziale riferito a questa categoria; non confondiamo dunque, dicevo, due nozioni profondamente diverse tra di loro. I veri « abusivi » sono quelli delle elezioni bonomiane per le Mutue; e non voglio certo disconoscere l'importanza non solo morale, bensì anche finanziaria, della liquidazione degli abusi bonomiani e della esclusione di quegli abusivi dagli elenchi dei coltivatori diretti. Anche una tale esclusione — si tratterà, forse, di due o trecento mila unità — non risolverebbe, comunque, il problema finanziario delle pensioni ai coltivatori diretti: e non è questo, d'altronde, il problema che vi siete proposto. Se aveste voluto escludere dalla pensione i veri abusivi, infatti, gli abusivi dell'onorevole Bonomi, avreste proposto misure che escludessero le categorie più agiate, quelli che cercano di farsi passare per coltivatori diretti, mentre sono dei piccoli, o anche medi, agrari. Voi avete proposto e sostenuto, invece, criteri e misure che comportano il diritto alla pensione per queste categorie di possidenti più agiati, mentre escludono proprio i coltivatori diretti più poveri.

Non è di « abusivi », dunque, che in realtà si tratta, ma di un piano politico, prima ancora che finanziario, tendente ad accelerare il processo di liquidazione — già in atto nelle nostre campagne — di centinaia di migliaia di imprese di coltivatori diretti, che voi considerate come « marginali »: e son proprio queste centinaia di migliaia di coltivatori diretti, niente affatto « abusivi », che avrebbero dovuto, tra l'altro, — nelle vostre intenzioni — pagare le spese dell'aumento dei minimi di pensione, che voi siete stati costretti ad accettare, ma che avreste voluto compensare privando, addirittura, del diritto

alla pensione stessa i coltivatori diretti più poveri.

D E B O S I O . Quindi il provvedimento è stato migliorato dal Parlamento.

S E R E N I . Vi era e vi è, certo, in questa vostra intenzione, in questo vostro piano politico e finanziario una contraddizione, che — come or ora rilevavo — non è solo una contraddizione interna della maggioranza di centro-sinistra, o della Democrazia cristiana, bensì una contraddizione che si manifesta nell'animo stesso di alcuni tra voi, almeno: nell'animo (ad esempio) di un caro collega, qual è il senatore Carelli.

Nel comune lavoro in seno alla Commissione agricoltura, come dai suoi interventi nei dibattiti in Aula, ho potuto sovente constatare — e tengo a dargliene pubblicamente atto — come il collega Carelli sia sinceramente e profondamente legato alle preoccupazioni, alle ansie, alle speranze dei coltivatori diretti. Eppure, anche in lui, anche nei suoi atteggiamenti e nelle sue prese di posizione, non abbiamo potuto non rilevare, nel corso di questo dibattito, l'influenza di quella ideologia anticontadina dei monopoli, che oggi il gruppo dirigente della Democrazia Cristiana ha fatto propria, ispirando ad essa il suo piano politico di sviluppo capitalistico nelle nostre campagne. Questo piano, beninteso, non punta, e non potrebbe d'altronde puntare, per ragioni economiche e politiche, sulla pura e semplice liquidazione della massa delle imprese contadine a profitto di un'esclusiva espansione dell'azienda capitalistica. Neanche l'agricoltura americana, pur così decisamente orientata nel senso di una espansione capitalistica e monopolistica, ha potuto fare a meno di mantenere, attorno alla grande azienda capitalistica stessa, una sorta di fascia protettiva (in senso economico e sociale) costituita da aziende contadine più robuste, di quelle che il Serpieri avrebbe chiamato capitalistico-contadine: e questo è il piano che oggi, tra noi, anche il gruppo dirigente della Democrazia Cristiana persegue, quando si propone apertamente la liquidazione di centinaia di migliaia di imprese contadine, qualificate come « marginali », e parla invece del potenziamento di aziende conta-

dine « familiari », decisamente orientate e subordinate ad una via di sviluppo capitalistico della nostra agricoltura.

Anche il senatore Carelli, lo accennavo ora, non è riuscito, evidentemente, a sottrarsi all'influenza di questa ideologia anticontadina dei monopoli e del grande capitale, ed alla contraddizione che essa comporta per chi, come lui, finisce col capitolare di fronte ad essa, pur sentendo sinceramente e profondamente le ansie e le preoccupazioni delle grandi masse dei coltivatori diretti, alle quali quella ideologia e quella politica possono offrire solo la prospettiva di una liquidazione della loro piccola impresa o, nella più favorevole delle ipotesi, quella di un suo sviluppo subordinato e subalterno a quello della grande azienda capitalistica.

Mi son soffermato, a mo' di esempio, sul caso del collega Carelli, col quale ho maggior consuetudine di lavoro comune; e farei offesa a tutti voi se non riconoscessi a tanti altri tra voi, come a lui, un effettivo legame con le masse dei coltivatori diretti, ed un sincero attaccamento ai loro e vostri principi, ai loro e vostri ideali, alla loro e vostra fede. Ma proprio di qui nasce quella profonda contraddizione che oggi è in voi, e che così dolorosamente si è manifestata in questo dibattito, nel corso del quale non solo a noi, ma a molti tra voi stessi, l'ormai consueta ufficiale esaltazione della produttività e dello sviluppo capitalistico non ha potuto non rivelarsi come il rinnegamento di ogni tradizionale dottrina democratica e cristiana di condanna del capitalismo: un rinnegamento che è davvero il peccato che non si perdona, il peccato contro lo Spirito Santo, se è vero che — così come noi marxisti parliamo di « alienazione della persona umana » nel capitalismo — così voi stessi avete sentito condannare solennemente e autorevolmente, in famose Encicliche papali, quel regime di negazione di ogni dignità dell'uomo, che il capitalismo spinge al suo parossismo nella sua fase monopolistica.

Di qui la profonda contraddizione, che esplode nella vostra coscienza stessa, così come esplode nel vostro rapporto con le masse contadine, che voi dirigete e organizzate sul piano sindacale e politico. Di qui, ancora, atteggiamenti come quello dell'ono-

revole Carelli, che — al momento in cui noi abbiamo chiesto l'appello nominale sulla nostra proposta di adeguamento dei minimi di pensione per i coltivatori diretti alle quindicimila lire assicurate a tutte le altre categorie di lavoratori — ha avuto un'esclamazione iracunda, e si è allontanato dall'Aula. Considerate per un momento questo incidente, così caratteristico per quella crisi dei vostri rapporti con le masse dei coltivatori diretti, della quale or ora parlavo. C'è una organizzazione, qual è la Confederazione coltivatori diretti presieduta dall'onorevole Bonomi (e nella quale, se non erro, il collega Carelli stesso ha una parte di direzione importante). Questa organizzazione, che si professa cattolica, e che apertamente si vanta di esser riuscita a dividere i contadini dagli operai, ed anzi a contrapporli gli uni agli altri; questa organizzazione, dicevo, da tempo ha posto, al centro della sua campagna propagandistica, volta a mantenere e ad approfondire quella divisione, la sottolineatura delle condizioni di inferiorità fatte ai coltivatori diretti, rispetto agli operai, non solo sul piano dei redditi di lavoro, ma anche e particolarmente sul piano assistenziale e previdenziale; quasi che la responsabilità di questa effettiva inferiorità ricadesse sugli operai, e non invece sulle classi dominanti sfruttatrici del nostro Paese. Orbene, qui oggi si è presentata l'occasione di liquidare, con un atto legislativo, l'ingiusta discriminazione dei coltivatori diretti sul piano previdenziale, e l'occasione, al tempo stesso, di dimostrare con i fatti, con un voto in Parlamento, su chi ricada la responsabilità di quella ingiusta discriminazione.

Non semplicemente nella mia qualità di presidente dell'Alleanza nazionale dei contadini, ma proprio a nome del Gruppo e del Partito comunista, che è anzitutto il partito degli operai, ho avuto l'onore di presentare un emendamento al disegno di legge governativo, che esprimesse la ferma volontà dei lavoratori, di tutti i lavoratori, di veder liquidata l'odiosa discriminazione ai danni dei coltivatori diretti, che il progetto governativo intende perpetuare e perpetua. Ebbene, nella votazione per appello nominale, che non può lasciar dubbi sulle personali responsabilità di ogni senatore, i sena-

tori che si richiamano all'organizzazione presieduta dall'onorevole Bonomi, che pure ha avuto qui tanti difensori d'ufficio, non hanno esitato a rispondere « no », a votare contro la liquidazione della discriminazione ai danni dei coltivatori diretti, contro la quale essi hanno così spesso tuonato nei comizi. Né si venga, a proposito di questo voto, a parlare di una necessaria « gradualità » nelle conquiste della categoria: ché qui non dell'ammontare assoluto dei minimi di pensione si tratta, né del conseguente maggiore o minore onere finanziario, bensì di una questione di principio: della liquidazione o meno, cioè, di una discriminazione ai danni dei contadini, che anche in occasione di un generale adeguamento dei minimi si vuol confermare e perpetuare.

Questo dibattito ha rivelato, d'altronde, come la contraddizione che è in voi, e nel vostro rapporto con le masse contadine, si sia venuta allargando, onorevoli colleghi della Democrazia cristiana, nel più largo schieramento di centro-sinistra, con conseguenze che pesano e peseranno negativamente nella vita delle nostre campagne, nella vita del Paese. Noi siamo nati come partito, voi lo sapete, alla luce dell'insegnamento di Gramsci, che ci ha fatto intendere come ogni sostanziale progresso democratico e sociale del nostro Paese sia condizionato dalla confluenza delle due grandi correnti del pensiero e dell'azione democratica italiana: quella tradizionale democratica cristiana e quella ispirata ai moderni ideali del socialismo, del comunismo. Non siamo certo portati, pertanto, a sottovalutare il peso ed il valore che le istanze effettivamente democratiche e cristiane hanno in seno al Partito di maggioranza relativa.

Queste istanze — in aperto contrasto con quelle di una forte destra D.C. — hanno senza dubbio avuto una parte importante nella costituzione dell'attuale governo di centro-sinistra, e voi sapete quale è stato l'apprezzamento politico che noi abbiamo dato di questa formazione. Non abbiamo mancato di rilevare, in proposito, come uno spostamento a sinistra della direzione politica del Paese risponda ad una spinta reale, che da tempo il nostro Partito ha sollecitato e organizzato con le proprie iniziative; ma

non potevamo mancar di rilevare, al tempo stesso, come — nel caso concreto dell'attuale governo di centro-sinistra — la risposta a quell'esigenza risultasse limitata e contraddittoria, in conseguenza delle illusioni (o del deliberato proposito) di chi concepisce uno spostamento a sinistra della direzione politica del Paese semplicemente come un mezzo che possa servire a dividere il movimento democratico, a isolarne il reparto più avanzato e conseguente, tarpendone così lo slancio unitario e la capacità di una sostanziale incidenza sui privilegi delle classi dominanti. Questa illusione (o questo deliberato proposito) lo scontano già oggi non solo i coltivatori diretti, che vedono confermata e perpetuata una ingiusta discriminazione ai loro danni, ma tutti quei colleghi, democristiani o degli altri Partiti della maggioranza, che — pur nutrendo sinceri ideali democratici e pur considerando l'attuale formazione governativa solo come un primo avvio ad una effettiva svolta a sinistra — sono stati indotti ad accettare anche questa discriminazione odiosa, come inevitabile corollario di una politica che dello spostamento a sinistra vorrebbe fare solo uno strumento di divisione del movimento operaio e democratico.

Anche in questo dibattito, così, abbiamo vissuto quello che già altre volte è stato il dramma della società italiana: il dramma di una società nella quale le vecchie classi dominanti non sono più in grado di dominare e di governare come per il passato, mentre ancora non è pienamente maturata, fra le masse lavoratrici ed i ceti democratici, quell'unità che è necessaria perchè essi possano avocare a sé la direzione politica del Paese. Di qui anche la grande confusione, che ha dominato questo nostro dibattito: il che non significa che, anche in questa occasione, dei primi passi in avanti sulla via di una più larga unità democratica non si siano fatti. Proprio grazie a questi momenti unitari, in effetti, si può dire che sia stato messo in iscacco il piano governativo, il quale comportava addirittura la revoca immediata della pensione a masse importanti di coltivatori diretti meno abbienti. Questo, almeno, siamo riusciti ad evitarlo, con gli emendamenti che siamo riusciti ad imporvi, a far passare. (*Commenti dal centro*).

G A V A . Ma lasci stare! La soppressione dell'articolo 21 l'avevamo già deliberata noi prima che venisse in discussione.

S E R E N I . E' curioso che...

P R E S I D E N T E . Senatore Sereni, si mantenga nella dichiarazione di voto. Non siamo in sede di discussione sulla fiducia al Governo!

S E R E N I . La mia dichiarazione di voto è pertinente.

G A V A . E' un discorso politico, che va fatto in sede opportuna. Noi abbiamo chiesto la soppressione.

S E R E N I . Questo è quello che noi abbiamo potuto ottenere. Non abbiamo potuto ottenere, per contro, che — secondo quanto pregiudizialmente avevamo proposto — fossero stralciati dal disegno di legge in esame, e sollecitamente approvati, solo i provvedimenti relativi all'adeguamento delle pensioni. A conclusione di questo dibattito, quando potremo leggere nel suo testo articolato e ordinato la legge che stiamo per approvare, tutti dovremo riconoscere, credo — quale che sia il nostro orientamento politico — che sarebbe stato più saggio accogliere la proposta comunista di stralcio. Avremmo fatto un lavoro più pulito, più utile per i coltivatori diretti e per il Paese, per il prestigio del Parlamento e delle pubbliche amministrazioni, per la pubblica finanza stessa. Respinta la nostra proposta di stralcio, gli emendamenti hanno fatto del testo approvato un testo confuso e contraddittorio, addirittura inapplicabile nella pratica, in alcuni suoi punti. Abbiamo approvato l'emendamento Carelli, e non è, certo, che a noi piacesse il testo emendato. Ma in esso, almeno, c'era una definizione precisa del coltivatore diretto avente diritto alla pensione.

Ora, invece, nell'ultimo comma dell'art. 2, abbiamo lasciato senza una precisa espressione numerica quella definizione; e, per di più, la maggioranza ha rifiutato la nostra proposta di precisare il criterio secondo il quale le giornate lavorative debbono essere distribuite e attribuite, ai fini assicurativi, ai

vari componenti il nucleo familiare. E non ho fatto che esemplificare, citando alcune delle incongruenze più stridenti, che caratterizzano il testo uscito dal nostro dibattito: incongruenze che sarebbero state evitate se — accogliendo la nostra proposta di stralcio — ci fossimo limitati ad approvare l'immediato adeguamento delle pensioni, rinviando ad un più maturo esame l'avvio dell'inquadramento dei coltivatori diretti in un più moderno e più giusto sistema nazionale di sicurezza sociale.

Ecco perchè il voto che noi daremo — e sarà un voto favorevole — richiedeva una spiegazione: e mi scuso con voi se essa non ha potuto essere più breve, data la confusa complessità del testo in esame. Il testo è, infatti, francamente cattivo. (*Interruzioni dal centro*). Cattivo per la ragione già detta, in primo luogo: per il fatto, cioè, che voi avete respinto la nostra proposta di stralcio. Non potremmo, in queste condizioni, votar contro il disegno di legge nel suo complesso senza votare contro quell'adeguamento (sia pur insufficiente) delle pensioni ai coltivatori diretti che proprio noi abbiamo sollecitato e proposto. Ma non potremmo, del pari, render questo nostro voto positivo senza denunciare apertamente la nostra opposizione a quanto, nel provvedimento in esame, resta del primitivo disegno politico del governo, che era ed è quello di privare del diritto alla pensione centinaia di migliaia di coltivatori diretti più poveri. Certo, anche a questo proposito, certi elementi di unità realizzati nel dibattito ci hanno consentito di ottenere che — a differenza di quel che il primitivo testo del governo prevedeva — la pensione non sia revocata, almeno, a nessuno dei coltivatori diretti che già ne hanno maturato il diritto; ed altri minori risultati del genere son stati da noi ottenuti nel corso del dibattito. E proprio questo è il senso preciso che noi vogliamo attribuire al nostro voto, il quale vuol significare la constatazione di questi primi, seppure limitati successi, ottenuti sulla nostra via, sulla via dell'unità, contro la linea voluta e perseguita dal Governo. Ancor più: il nostro voto favorevole vuol significare la speranza, la fiducia, la certezza che quella unità delle forze contadine e operaie, democratiche, che — nonostante tutte le limita-

zioni imposte dalla disciplina di maggioranza e di partito — ha pur operato in certi momenti del nostro dibattito, possa divenire sempre più operante ed efficace, non solo per il successo delle rivendicazioni dei coltivatori diretti e dei mezzadri, ma per il progresso di tutta la società italiana, per la costituzione di una nuova maggioranza, che esprima non più le interne contraddizioni del centro-sinistra, ma la realtà di un'effettiva svolta a sinistra nella direzione della politica italiana. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Massimo Lancellotti. Ne ha facoltà.

MASSIMO LANCELLOTTI. Onorevoli colleghi, il provvedimento esaminato dal Senato ha il fine di migliorare la legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che istituiva il trattamento di pensione per i coloni, coltivatori diretti e mezzadri, da un canto elevando i minimi di pensione da 5 a 10 mila lire, da un altro risanando la gestione che, al 30 giugno 1962, denunciava un *deficit* di 136 miliardi di lire.

Il relatore pone in evidenza che l'attuale provvedimento rappresenta una soluzione transitoria, in attesa del riordino della Previdenza e che esso vorrebbe, « per quanto possibile, eliminare gli abusi che hanno portato ad una vera e propria inflazione del numero delle pensioni », che, dalle 400 mila previste dal legislatore, sono salite in 4 anni al milione attuale.

Si è per questo fatto principale ricorso ad un aumento del minimo di giornate occorrenti per stabilire la professionalità agricola dei pensionabili, portandolo da 30 a 104 giornate, nonchè all'abolizione del sistema presuntivo per la determinazione delle giornate stesse, sostituendo ad esso il sistema dell'accertamento effettivo.

Emerge, quindi, evidente, dalle parole e dai dati stessi forniti nella relazione, che, ad un provvedimento dimostratosi inadeguato, si tenta di ovviare con altro provvedimento parimenti inadeguato, alla base del quale è stato posto un accertamento che è stato definito « effettivo » solo per esigenze

formali, mentre nella sostanza resta presuntivo quanto prima.

Queste mie parole non sono contrarie al fine principale cui tende il provvedimento, cioè l'aumento delle pensioni di invalidità e vecchiaia in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, ai quali attesto la solidarietà di un'antica consuetudine di vita.

Tutto ciò premesso, malgrado una diversa opinione sull'articolazione del disegno di legge predisposto dal Governo, voterò a favore del provvedimento stesso. (*Applausi dalla destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Milillo. Ne ha facoltà.

MILILLO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho l'onore di esprimere il giudizio che il Gruppo socialista dà nei confronti di questo provvedimento, dopo la discussione che ci ha impegnati in questi giorni, discussione non sempre facile, laboriosa, punteggiata anche, qualche volta, da scarsa chiarezza, discussione che tutti avremmo voluto più soddisfacente, ma che tuttavia ha dato buoni frutti. Ha dato buoni frutti, se è vero che l'originario testo sottoposto al nostro esame ha, attraverso il dibattito, registrato seri miglioramenti; risultato, questo, di cui dobbiamo compiacerci come Assemblea legislativa, risultato — lasciatemi dire — al quale ritiene di avere largamente contribuito il Partito socialista.

Vuol dire, questo apprezzamento positivo da parte nostra, che noi siamo completamente soddisfatti della formulazione finale di questo disegno di legge? Evidentemente no: alcune ombre permangono, alcune parti che noi avremmo ritenuto utile modificare non sono state modificate; rimane soprattutto la dolorosa rinuncia alla richiesta, che era in un nostro progetto di legge sulla stessa materia, dell'allineamento delle pensioni a quelle dei lavoratori dell'Istituto della Previdenza Sociale. Una rinuncia dolorosa, ripeto, alla quale tuttavia noi ci siamo decisi con senso di responsabilità e piena serenità di coscienza, sapendo che in un lasso di tempo breve, qual è quello che è stato concesso all'elaborazione di questo disegno di

legge, mentre volge al termine la legislatura e tanti impegni generali gravosi e importanti sono stati assunti dal bilancio dello Stato, forse non si poteva fare di più.

Il problema però rimane aperto, amici senatori; questo deve essere detto con chiarezza e penso che non possa essere soltanto sentimento di parte nostra. Rimane aperto il problema di una elevazione adeguata del minimo di pensione per i coltivatori diretti e per i mezzadri, rimangono aperti altri problemi di fondo attinenti alla materia, rimane da risolvere il problema dell'assistenza sanitaria, che oggi è ridotta per quanto riguarda i coltivatori diretti, rimane il problema, che questa discussione ha dimostrato gravissimo, di coprire in qualche modo con l'assicurazione quelle figure miste di contadini che possono anche non rientrare nella categoria formalmente intesa dei coltivatori diretti, in quanto non raggiungono quel minimo che pure è necessario stabilire per questo tipo di assicurazione, ma che sono più degli altri meritevoli dell'intervento dei pubblici poteri, perchè sono una dolorosa realtà del nostro Paese; i piccoli, piccolissimi contadini, i quali non raggiungono neanche il minimo di giornate lavorative, ma non per questo possono rinunciare all'esigenza fondamentale della società moderna, l'assistenza e la previdenza, attraverso una adeguata legislazione. Questione da affrontare, dunque, nel quadro generale degli interventi decisi, prioritari, che i pubblici poteri devono dedicare ai problemi delle categorie dei lavoratori agricoli, al problema dell'agricoltura nel suo complesso, a quel problema della sicurezza sociale che lo stesso Presidente del Consiglio, nelle sue dichiarazioni programmatiche, ha definito maturo, almeno per quanto riguarda le categorie dei lavoratori agricoli.

Se tuttavia questi problemi rimangono aperti, noi non possiamo non dare un giudizio mediamente positivo sull'attuale formulazione del disegno di legge. I giudizi devono essere necessariamente medi. Vi sono luci ed ombre, sempre; in questo caso più che mai; ma il giudizio complessivo deve essere, secondo noi, positivo, anche se accompagnato, come noi lo accompagniamo, da un preciso apprezzamento: noi cioè pensiamo che dopo il varo di questa legge, che spe-

riamo sia approvata al più presto anche dall'altro ramo del Parlamento, dobbiamo accingerci tutti ad affrontare questi problemi di fondo con un impegno il quale dimostri una buona volta che i contadini hanno il giusto posto nella valutazione politica della democrazia del nostro Paese.

Noi tutti, Parlamento, Governo, classe politica e classe dirigente, abbiamo un grosso debito verso i contadini, verso i lavoratori della terra: questo è un debito dell'intera democrazia italiana. Questo debito noi pensiamo sia oggi pagato, attraverso questo provvedimento legislativo, soltanto in piccolissima parte, e pertanto dovrà essere saldato per intero nel prossimo futuro, come esigono gli interessi dei contadini, gli interessi dell'agricoltura, gli interessi nazionali.

E' con questo preciso valore, con questo preciso significato, che noi diamo il nostro voto favorevole a questo disegno di legge. *(Applausi dalla sinistra)*.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Moltisanti. Ne ha facoltà.

M O L T I S A N T I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nei miei due precedenti interventi su questo disegno di legge, il primo durante la discussione generale ed il secondo ad illustrazione degli emendamenti soppressivi proposti dal Movimento sociale italiano, ho avuto occasione di chiarire l'orientamento mio e di tutta la mia parte politica sulla proposta governativa.

Noi volevamo accettare, e di fatto accettiamo, tutta la parte economica del provvedimento, ma ci sentiamo moralmente e politicamente impegnati a respingerne la parte normativa. Le ragioni di questa nostra opposizione sono di ordine pratico, giuridico e sociale, come riteniamo di avere ampiamente dimostrato.

Sia in sede di discussione generale, sia nella votazione dei singoli articoli del disegno di legge, la maggioranza si è opposta — quasi sistematicamente — alle nostre proposte. La nostra azione, però, non è stata infruttuosa poichè il Governo, la Com-

missione e gli stessi senatori della maggioranza, pur non accettando la nostra pregiudiziale di stralcio e perciò di differire la parte, a nostro avviso, non funzionale del provvedimento, sono tuttavia venuti nello ordine di idee di emendare il disegno di legge in quegli articoli sui quali maggiormente si sono appuntate le nostre critiche.

DI GRAZIA, *relatore*. Lo abbiamo fatto spontaneamente.

MOLTISANTI. Avete aderito soltanto dopo ampia e lunga discussione.

Sono state così possibili: la reiezione dei punti *a*) e *c*) dell'articolo 1, l'elevazione a 72 volte del coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base, la non retroattività delle norme restrittive del diritto a pensione già acquisito in forza della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e le altre modifiche. Le norme restrittive del disegno di legge ci sono state presentate come rispondenti alla duplice esigenza di non gravare il bilancio e di moralizzare il sistema. Esprimiamo le nostre più ampie riserve in proposito, anche e soprattutto perchè non comprendiamo come le ristrettezze del bilancio e la moralità vengano invocate proprio quando si tratta di favorire i contadini, mentre in molte altre occasioni ci se ne dimentica facilmente.

Poichè gli emendamenti apportati ad opera dell'opposizione e con la buona volontà della maggioranza hanno in certo senso limitato le norme restrittive e attenuato le troppe repentine innovazioni — hanno, direi, addolcito gli orli del vaso — esprimo, a nome del mio Gruppo parlamentare, il voto favorevole al provvedimento.

Non per questo riteniamo che esso sia perfetto.

Il voto favorevole del Movimento sociale italiano, che è dato soprattutto al fine di evitare remore e lungaggini all'aumento della pensione di questi lavoratori che sempre ed in ogni tempo sono stati veramente l'ossatura della Nazione, va alla parte economica, alla parte buona della legge.

Prendiamo atto, nel momento in cui votiamo, del preciso impegno assunto dal Ministro, prima nella relazione illustrativa del

disegno di legge e successivamente con le dichiarazioni fatte in Aula, che al più presto la materia sarà riveduta, coordinata e migliorata in una visione più ampia ed organica di tutta la previdenza sociale, che sia preludio ad un sistema più moderno e più aderente alle istanze sociali.

E qui non posso non ricordare in modo particolare le necessità delle casalinghe e dei piccoli commercianti i quali, come ha rilevato opportunamente il senatore Barbaro, attendono, ormai da molto tempo, di essere compresi fra coloro che godono di pensione. Un provvedimento in loro favore farebbe sì che la solidarietà umana venisse estesa anche a questi milioni di benemeriti cittadini che o nel silenzio e nell'intimità della famiglia o nell'espletamento di una attività indispensabile alla vita sociale si rendono utili a tutta la collettività.

Ai rurali d'Italia infine vada il saluto mio e della mia parte politica, con l'augurio fervido che non ci si arresti nel cammino intrapreso sino a che la sicurezza sociale, da tutti auspicata, dia anche a loro e alle loro famiglie, impegnate nell'incerta, dura fatica dei campi, quella serenità economica cui hanno diritto.

PRESDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore De Bosio. Ne ha facoltà.

DE BOSIO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, pochi disegni di legge presentati dal Governo sono stati sottoposti a così ampie e, qualche volta, dure critiche come l'attuale; osservazioni e critiche provenienti pressoché da tutti i settori, dirette a migliorare, nei limiti del possibile, l'attuale provvedimento, qualche volta, però, col risultato di renderne difficile l'attuazione.

Scopo del disegno di legge governativo e di noi tutti è di migliorare l'assistenza pensionistica e di malattia a questa vasta ed umile categoria di lavoratori che quasi ultima è riuscita ad ottenerla.

Il disegno di legge, nel testo che il Senato sta per approvare, raggiunge in gran parte questo scopo, realizza cioè un passo in-

nanzi verso l'auspicato sistema della sicurezza sociale che darà a tutti i cittadini la possibilità di guardare alla vecchiaia e alle sventure dell'esistenza con maggiore serenità e tranquillità.

Non si può negare che l'intenzione del Governo mirasse a far progredire la vasta categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni verso questa mèta. Ché, se il disegno di legge presentava delle lacune, come in effetti le presentava, incombeva al Parlamento il compito di eliminarle, era nostro compito, onorevoli colleghi, quali diretti rappresentanti dei cittadini, rilevarne le imperfezioni e migliorare formalmente e sostanzialmente il nuovo strumento legislativo.

Mi sembra di poter affermare che ciò, nei limiti delle possibilità attuali, è stato ottenuto, per cui la nostra fatica ha realizzato, almeno in parte, il fine prefissosi.

D'altro canto, la stessa relazione governativa al progetto di legge e il testo di alcuni articoli pongono in evidenza che si tratta di un provvedimento di natura transitoria al quale dovrà seguirne un altro più efficace e completo che dia a questa laboriosa e altamente benemerita categoria di lavoratori il trattamento previdenziale ed assistenziale cui ha diritto, trattamento che, come è detto nell'ordine del giorno che ho avuto l'onore di presentare al Senato assieme ad altri colleghi, e che è stato approvato all'unanimità, allinei il settore della terra al trattamento in atto per i lavoratori di tutti gli altri settori.

Per questi motivi e con questo intendimento il Gruppo della Democrazia Cristiana, a nome del quale ho l'onore di parlare, esprime voto favorevole al disegno di legge. *(Vivi applausi dal centro).*

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Ne ha facoltà.

B E R T I N E L L I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Non intendo evidentemente fare una dichiarazione di voto; intendo assolvere invece il dovere di ringraziare gli onorevoli senatori di tutti i settori e di tutte le correnti politiche per il contributo veramente notevole che essi hanno dato

alla formulazione di questa legge, attraverso critiche anche serrate, proposte di emendamenti tecnici, rettifiche, acclaramenti, precisazioni. La circostanza che la discussione sia stata così ampia ed appassionata, il fatto che all'interno dei singoli Gruppi non sempre i componenti dei medesimi fossero fra di loro perfettamente d'accordo e che frequentemente siano insorti, non dico contrasti, ma diversità di opinioni fra Commissione e maggioranza, fra Commissione e Governo e fra maggioranza e Governo, dimostra che l'afflato politico, opportuno e doveroso, che ha mosso la discussione, non ha spento, ma, all'opposto, ha messo in vivida luce la competenza particolare dell'Assemblea.

E' merito dunque dell'Assemblea se la legge che sta per essere approvata è, a questo punto, sicuramente migliore di quella proposta dal Governo. Di questo miglioramento io devo dare atto, vivamente ringraziando. *(Applausi dal centro).*

G A V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A V A . Proporrei di rinviare a martedì prossimo la votazione del disegno di legge nel suo complesso. Abbiamo tutti seguito i lavori di queste ultime sedute ed abbiamo notato la complessità della materia. Si tratta di problemi di carattere tecnico, per i quali è opportuno un coordinamento particolarmente avveduto, ciò richiede una certa disponibilità di tempo. Il disegno di legge può ritenersi sostanzialmente approvato col voto favorevole di tutta l'Assemblea, stando almeno alle dichiarazioni che abbiamo ascoltato, perciò mente si oppone a che il voto finale sia dato successivamente, per consentire la opera di coordinamento di cui ho parlato.

P R E S I D E N T E . Senatore Gava, lei ha preceduto gli intendimenti della Presidenza, la quale si sarebbe fatta carico, a questo punto, per evitare la possibilità di errori materiali, in considerazione della complessità della discussione che ha avuto luogo in quest'Aula, di proporre il rinvio alla prossima seduta della votazione del disegno di legge nel suo complesso, per consentire un più

attento coordinamento formale del testo del disegno di legge. Pertanto, non essendovi osservazioni, la proposta del senatore Gava si intende approvata.

**Presentazione di disegno di legge
e approvazione di procedura d'urgenza**

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia.*
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E Ne ha facoltà

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia.*
Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge. « Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto » (2367)

P R E S I D E N T E. Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

M O N N I Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M O N N I Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'atto di clemenza ora annunciato dall'onorevole Ministro di grazia e giustizia deve essere considerato con particolare attenzione. Si tratta infatti di una materia molto importante. In questi ultimi anni generalmente l'opinione pubblica non ha dimostrato di apprezzare nè di gradire provvedimenti di amnistia o di indulto. Siamo e vogliamo essere generosi, buoni, inclini sempre al perdono, ma la dura realtà spesso ci richiama a doveri particolari di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della pubblica tranquillità.

Per questo forse l'onorevole Ministro, quando parlò in quest'Aula nel mese di giugno di quest'anno, giustamente pose l'accento sulla necessità che non di amnistia o di indulto si parlasse, in rapporto alle sollecitazioni fatte da varie parti in questa Camera e nell'altra, ma si parlasse e si insistesse sulla opportunità di largheggiare nelle

concessioni di grazia, di liberazione condizionale, di revoca di misure di sicurezza. E questo per una ragione oggettiva facile ad intendersi: perchè i provvedimenti di grazia, di liberazione condizionale, di revoca delle misure di sicurezza sono motivati caso per caso, rispondono ad una particolare esigenza di giustizia, rispondono anche a particolari situazioni o familiari o sociali quindi trovano una piena giustificazione anche di natura, direi, politica. Questo non avviene di solito con l'amnistia e con l'indulto. L'amnistia e l'indulto di solito si estendono indiscriminatamente. Io vorrei ricordare che l'onorevole Ministro per motivare ancora meglio la sua tesi, che apprezzai, che condivisi e condivido, citò il numero dei decreti di grazia concessi nel 1961: 2500 il numero delle liberazioni condizionali concesse, delle revocche di misure di sicurezza.

P R E S I D E N T E Senatore Monni, non entri nel merito

M O N N I Non entro nel merito, ma non voglio che un argomento così importante sia ridotto ad un'idea striminzita che non sarebbe nemmeno ben intesa. Voglio dire (e giungo alla conclusione se lei, onorevole Presidente, così vuole, senza dilungarmi; e mi scuso se ho tardato a farlo) che la giustificazione del provvedimento che ora il Governo annunzia, che il Ministro ora ha annunciato è questa. che, sebbene noi abbiamo a constatare con dispiacere che la criminalità non è in diminuzione ma in aumento e sono in aumento i casi di più grave criminalità (*interruzione del senatore Gramegna*), tuttavia restano al margine casi che bisogna guardare umanamente: tutti i reati contravvenzionali, reati di minima entità penalè, reati in cui la concessione di indulgenza trova la sua giustificazione e spiegazione.

Io ho preso la parola, onorevole Presidente, non per parlare in merito al disegno di legge di amnistia, perchè ci riserviamo di parlarne (non lo conosciamo: ne parleremo ampiamente e vedremo quale sarà la decisione che prenderà l'Assemblea), ma per chiedere che il disegno di legge sia discusso con urgenza per due ragioni: prima di tutto perchè, una volta annunciato, il prov-

vedimento è atteso con ansia e con sofferenza, in secondo luogo perchè nell'attesa non si creino aspettative che eventualmente il provvedimento non possa soddisfare. Chiedo quindi per queste ragioni che per il disegno di legge sia adottata la procedura di urgenza

F R A N Z A Mi associo alla richiesta del senatore Monni.

G R A M E G N A Mi associo anch'io.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia.* Anche il Governo si associa

P R E S I D E N T E Metto allora ai voti la richiesta di procedura di urgenza. Chi l'approva e pregato di alzarsi

(*E' approvata.*)

Per la risposta scritta ad una interrogazione

B O C C A S S I Domando di parlare.

P R E S I D E N T E Ne ha facoltà

B O C C A S S I Ho chiesto la parola per pregarla, signor Presidente, di sollecitare la Presidenza del Consiglio a dare risposta ad una interrogazione con richiesta di risposta scritta che ho presentato oltre un mese fa, riguardante il fallimento della banca Sutto e Gaino di Acqui Terme (3390).

P R E S I D E N T E Prego l'onorevole Ministro di grazia e giustizia di riferire la richiesta del senatore Boccassi.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia.* Mi farò carico di riferire alla Presidenza del Consiglio.

Per l'iscrizione di un disegno di legge all'ordine del giorno

Z A C C A R I Domando di parlare.

P R E S I D E N T E Ne ha facoltà.

Z A C C A R I. Mi rivolgo alla cortesia della Presidenza perché consideri l'opportu-

nità di mettere in discussione un piccolo ma importante disegno di legge che reca il numero 246 e ha per oggetto la « Tutela delle novità vegetali », su cui il senatore Turani ha presentato la relazione in data 20 giugno 1962.

Il disegno di legge ha una particolare importanza ed urgenza, anche perché è vicina la ratifica della Convenzione di Parigi sullo stesso argomento, cioè la tutela delle novità vegetali, argomento che interessa una larga parte dei floricoltori e operatori nel settore dell'agricoltura.

P R E S I D E N T E Senatore Zaccari, lei sa che l'ordine dei lavori è stato fissato d'accordo con i capi gruppo. Comunque verrà tenuto conto, nei limiti delle possibilità, di questa sua richiesta

Annuncio di deferimento di disegni di legge alla deliberazione di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E. Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, ha deferito i seguenti disegni di legge alla deliberazione:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Nomina in ruolo del personale volontario in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (2327), di iniziativa dei deputati Vestri ed altri, previo parere della 5ª Commissione,

della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

« Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda, e del vincolo alberghiero » (2362), d'iniziativa dei deputati Rocchetti, Belotti ed altri, previo parere della 9ª Commissione,

della 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Disposizioni integrative della legge 18 gennaio 1952, n. 43, sul reclutamento dei

commissari di leva » (2356), di iniziativa dei deputati Belotti e Roselli, previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Autorizzazione di vendita a trattativa privata al comune di Venezia di immobile di proprietà del demanio dello Stato — Amministrazione dei monopoli — sito in Venezia » (2336), di iniziativa del deputato Gagliardi;

« Modifica alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente la organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio » (2338), di iniziativa dei deputati Bianchi Gerardo ed altri, previo parere della 10ª Commissione;

« Autorizzazione alla vendita a trattativa privata, alla Chiesa Cattedrale di San Marco di Venezia, dell'immobile di proprietà del demanio dello Stato "Chiostrò di Sant'Apollonia" sito in quella città » (2340), di iniziativa dei deputati Gagliardi e Baldelli, previo parere della 1ª Commissione;

« Concessione di una indennità *una tantum* al personale della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (2342), previo parere della 1ª Commissione,

« Autorizzazione alla cessione in proprietà al Comune di Piacenza di mq. 36.170 dell'immobile sito in Piacenza denominato "ex caserma Zanardi Landi" in contropartita della costruzione di edificio per gli Uffici finanziari, della cessione in proprietà allo Stato dell'area comunale di circa mq. 10.760 in zona "Molini degli Orti", e della rinuncia a rivendicare mq. 2.650 posti sempre in Piacenza, in località "Barriera Torino" » (2357), di iniziativa dei senatori Conti ed altri,

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Modifica dell'articolo 213 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 » (2352), di iniziativa del deputato Durand de la Penne, previo parere della 2ª Commissione;

« Modifiche all'articolo 119 del Codice della navigazione e all'articolo 408 del regolamento per l'esecuzione del Codice medesimo » (2353), di iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri, previo parere della 2ª Commissione;

« Provvidenze straordinarie a favore di zone alluvionate o terremotate negli anni 1960 e 1961 » (2360), di iniziativa dei deputati Cruciani; Guidi e Anderlini; Capuggi ed altri; Togni Giulio Bruno ed altri; Mazzoni ed altri, Vedovato, previo parere della 5ª Commissione,

dell'8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi » (2316), previ pareri della 2ª, della 5ª, della 9ª e della 11ª Commissione,

dell'11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Norme integrative all'ordinamento del personale dell'Istituto superiore di Sanità » (2332), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

« Ricostituzione della Società di pubblica assistenza e mutuo soccorso "Croce Bianca" con sede in Imperia-Porto Maurizio » (2334), di iniziativa dei deputati Amadeo Aldo e Ferrari Giovanni, previo parere della 1ª Commissione.

Annuncio di deferimento di disegno di legge all'esame di Commissione permanente

P R E S I D E N T E Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, ha deferito il seguente disegno di legge all'esame:

della 3ª Commissione permanente (Affari esteri).

« Accettazione ed esecuzione dell'emendamento all'articolo IV, paragrafo A 3, dello Statuto dell'Agenzia internazionale dell'ener-

gia atomica adottata a Vienna il 4 ottobre 1961 dalla V Conferenza generale dell'energia atomica » (2306).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Avverto che la seduta pomeridiana non avrà più luogo.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura della interrogazione, con richiesta di risposta scritta, pervenuta alla Presidenza.

GENCO, *Segretario*:

Al Ministro della marina mercantile, per sapere se non creda opportuno e soprattutto necessario che sui nostri magnifici transatlantici, i quali, per linea e genialità costruttiva, per modernità d'impianti, per velocità e per gloriosa, e non mai smentita tradizione marinara dei valorosi comandanti e degli altrettanto valorosi equipaggi, e di tutto il personale, — oltre che per bontà dei servizi e del trattamento relativo, — sono i migliori del mondo, si facciano i questionari ai viaggiatori anzitutto in lingua italiana, e inoltre anche in altre lingue, se occorrono, e che si eviti di farli, come, purtroppo, per ora avviene, non in italiano, ma in un'altra sola lingua straniera (3498).

BARBARO

Ordine del giorno per le sedute di martedì 18 dicembre 1962

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 18 dicembre in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10,30 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Coordinamento e votazione finale dei disegni di legge:

Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri (2208).

SERENI ed altri. — Aumento delle pensioni ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri (2007).

BARBARESCHI ed altri. — Aumento delle pensioni a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e modifiche della gestione del Fondo speciale I.N.P.S. (2057).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 (1884) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

SPEZZANO ed altri. — Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili e modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (36).

ZOTTA e CERICA. — Modificazioni al testo unico delle leggi sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, per l'applicazione dei contributi di miglitoria (194).

2. Deputati RICCIO; FODERARO ed altri; ANGIOY e ROBERTI. — Tutela giuridica dell'avviamento commerciale (1971) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo monetario tra l'Italia e la Somalia concluso in Roma il 23 novembre 1960 ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Somalia relativo alla circolazione monetaria effettuato in Mogadiscio il 1° luglio 1960 (1894) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 12,50).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari